

ACCREDIA L'ente italiano di accreditamento

Regolamento A&V (Accreditation and Verification) e relative Linee Guida

Roma/Milano, venerdì 12 aprile 2013

Documento sviluppato da:
Accredia – Daniele Pernigotti

Sommario

Il quadro normativo per l'accreditamento

1. Introduzione all'accreditamento ETS
2. Inquadramento normativo
3. Reg. UE 600/2012 (AVR) e linee guida

Il quadro normativo per l'accREDITamento

1. Introduzione all'accREDITamento ETS



L'accreditamento nella Ue nel secondo periodo

L'accreditamento in ambito ETS nella UE ha seguito strade molto diverse nei vari paesi.

In Italia si è operato attraverso una forma di riconoscimento e non un vero e proprio accreditamento.

Una tesi che ho promosso e seguito nel 2009 illustra il panorama frammentato in essere a quel tempo.

Situazione EU nel secondo periodo

STATES	Accreditation Body for EU ETS	EA 6/03	EN 45011	ISO 17020	ISO 14065	National Law	Accreditation Body for Emas	EA Member
Austria	BMLFUW (Authorisation, no Accreditation via EA)					X	BMWFJ	BMWFJ
Bulgaria	Executive Agency "Bulgarian Accreditation Service" (BAS)	X	X			X	X	X
Czech Republic	Czech Accreditation Institute	X	X				X	X
Denmark	DANAK		X				X	X
Estonia	Not implemented							
Finland	FINAS	X	X		(X)as soon		X	X
France	COFRAC	X			X		X	X
Germany	Chambers of commerce and the "Deutsche Akkreditierungs- und Zertifizierungsgesellschaft für Umweltgutachter"					X	DAU	Dakks
Great Britain	UKAS United Kingdom Accreditation service		X		X		X	X
Ireland	Irish National Accreditation Board (INAB)	X					X	X

Latvia	Latvian National Accreditation Bureau (LATAK)	X		X	X	X	X	X
Lithuania	Lithuanian National Accreditation Bureau	X	X					X
Luxembourg	OLAS	X				X	X	Ministry of the Environment
Malta	National Accreditation Board – Malta (NAB)	X						X
Netherlands	Dutch Council of Accreditation in Dutch: 'Raad van Accreditatie' (RvA)	X				X		X
Poland	Polish Centre for Accreditation		X				X	X
Portugal	The Portuguese Environment Agency						X	IPAC
Romania	Ministry of Economy	X						Not implemented
Slovenia	Ministry of Environment and Spatial Planning	X					X	SA
Spain	ENAC and Generalitat de Catalunya	X	X				X	X
Sweden	SWEDAC	X	X				X	X

La tesi completa è disponibile su www.aequilibria.com

Garantire che 1 t di CO2 sia ovunque 1 t di CO2

Una situazione così frammentata ha posto seri problemi alla Commissione europea, rispetto all'esigenza di aver un sistema ETS di eguale affidabilità nei diversi paesi.

È nata così l'esigenza di creare un sistema molto codificato per le verifiche e l'accreditamento ETS, che ha portato alla scelta di sviluppare uno specifico Regolamento.

Il quadro normativo per l'accreditamento


2. Inquadramento normativo



Inquadramento normativo

- 1- Reg. UE 600/2012 (AVR)
- 2- Linee guida all'AVR
- 3- UNI EN ISO 14065
- 4- EA 6/03
- 5- RG 15 Accredia

EGD I



Il quadro legislativo in materia di verifica e accreditamento EU ETS

1- Regolamento UE 600/2012


Approvato il 12 giugno e pubblicato il 12 luglio **2012** è il documento normativo di riferimento per la **conduzione** delle **attività di verifica**, di **accreditamento** a livello nazionale e di **interfaccia** dell'operato dei vari **Enti di accreditamento** con le Autorità competenti a livello Ue.

2- Documenti guida AVR

È un set sviluppato in ottica di indirizzo che ha però assunto il ruolo di **documento di riferimento nell'applicazione dell'AVR.**

In altri termini le attività condotte in accordo a tali guida sono conformi per definizione. Chi volesse gestire **diversamente** le stesse attività dovrà essere in grado di **motivare** tali **scelte e di dimostrare** come esse **siano equipollenti** in termini di risultato.

EGD I



Serie di documenti guida a sostegno di una interpretazione comune dell'AVR

Struttura dei documenti guida AVR

The suite of guidance documents consists of:

- ✓ an explanatory guidance on the articles of the AVR (**EGD I**);
- ✓ key guidance notes (**KGD II**);
- ✓ a specific guidance (**GD III**);
- ✓ templates for the verification report;
- ✓ exemplars consisting of filled-in templates;
- ✓ frequently asked questions.

Documenti guida AVR

Dal punto di vista del linguaggio normativo si registrano talvolta delle inesattezze che dimostrano la particolare sovrapposizione del valore di guida/indirizzo e di requisito, ad esempio (KGD II.1):


Different versions of the MP

*If changes to the MP6 occur during the reporting period, the verifier may be confronted with different versions of the MP. The verifier **must** take these versions into account. Several situations can arise.*

Documenti guida AVR – EGD I

- ✓ Explanatory Guidance Document No.1 (11/10/2012)

EGD I



71

Allegato 3: manuale d'uso dettagliato per i documenti guida

Documenti guida AVR – KGN II

1. Scope of verification (13/08/2012)
2. Risk analysis (12/07/2012)
3. Process analysis (29/10/2012)
4. Sampling (22/11/2012)
5. Site visits (29/10/2012)
6. Verification report (12/07/2012)
 - ✓ Verification report template
7. Competence of verifiers (11/10/2012)
8. Relation between EN ISO 14065 and AVR (11/10/2012)
9. Relation between EN ISO/IEC 17011 and AVR (11/10/2012)

Documenti guida AVR – KGN II

10. Information exchange (11/10/2012)

- 1) Notification template (Article 76 AVR) from the verifier to the National Accreditation Body/National Certification Authority (by 15 November each year)
- 2) Work programme (Article 70(1) AVR) from the NAB/NCA to the Competent Authority (by 31 December each year)
- 3) Management report (Article 70(3) AVR) from the NAB/NCA to the Competent Authority (by 1 June each year)
- 4) Information exchange (Article 72 AVR) from the Competent Authority to the NAB/NCA (recommended by 30 September each year)

11. Certification (29/10/2012)

Documenti guida AVR – GD III

- ✓ The Accreditation and Verification Regulation - Verification Guidance for EU ETS Aviation (22/11/2012)
 - ✓ Quick guide to verification of small emitters (EU ETS Aviation)

3- UNI EN ISO 14065

Standard che regola le **attività di accreditamento** nella verifica degli inventari di gas serra (**GHG**) delle **organizzazioni** e dei **progetti** sia a livello volontario che cogente.

In ambito **Accredia** la UNI EN ISO 14065 è **la base** dell'accREDITamento delle verifiche in accordo alla **UNI EN ISO 14064-1** e dell'**ETS**.

Per la parte di verifica rimanda anche alla **UNI EN ISO 14064-3**.

4- EA 6/03

Norma sviluppata dall'European cooperation for Accreditation (EA) **appositamente per** la gestione dell'accreditamento in ambito **ETS**.

Ha già subito una prima revisione per estendere l'ambito di applicazione al settore aviation.

È ora **in corso una revisione** significativa **per** adeguarsi alla pubblicazione dell'**AVR**. La **pubblicazione** era attesa per il **primo trimestre 2013**.

5- RG 15

Accredia ha ritenuto di sviluppare le attività inerenti ai GHG con un **nuovo Regolamento** specifico, invece che interpretarle come una peculiarità delle “normali” attività di certificazione.

La **prima versione** ha dato avvio allo schema **volontario GHG (ISO 14064-1)**, mentre la recente versione **approvata il 3 dicembre 2012** comprende le attività **ETS**.

3. Regolamento UE 600/2012 (AVR) e linee guida



Regolamento UE 600/2012


REGOLAMENTO (UE) N. 600/2012 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2012

sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accREDITAMENTO dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

EGD I



EU ETS Compliance Chain e i ruoli dei soggetti coinvolti

Nota sulla traduzione del Reg. 600/12

*Le prescrizioni della versione inglese che utilizzano il termine "shall" sono state tradotte **nel testo italiano** usando il **presente indicativo** dei verbi. Ciò non toglie che debbano essere intese quali dei **requisiti prescrittivi**.*

Struttura norma

CAPO I – Disposizioni generali

CAPO II – Verifica

CAPO III – Requisiti per i verificatori

CAPO IV – Accreditemento

CAPO V – Requisiti relativi agli organismi di accreditemento per
l'accreditemento dei verificatori ETS

CAPO VI – Scambio di informazioni

CAPO VII – Disposizioni finali

Struttura norma

CAPO I – Disposizioni generali

CAPO II – Verifica

CAPO III – Requisiti per i verificatori

CAPO IV – Accreditamento

CAPO V – Requisiti relativi agli organismi di accreditamento per
l'accreditamento dei verificatori ETS

CAPO VI – Scambio di informazioni

CAPO VII – Disposizioni finali

Struttura norma

CAPO I – Disposizioni generali

CAPO II – Verifica

CAPO III – Requisiti per i verificatori

CAPO IV – Accreditamento

CAPO V – Requisiti relativi agli organismi di accreditamento per
l'accreditamento dei verificatori ETS

CAPO VI – Scambio di informazioni

CAPO VII – Disposizioni finali

CAPO II - Verifica

Art. 6: Affidabilità della verifica

Art. 7: Obblighi generali del verificatore

Art. 8: Obblighi precontrattuali

Art. 9: Tempistica

Art. 10: Informazioni fornite da un gestore o da un operatore aereo

Art. 11: Analisi strategica

Art. 12: Analisi dei rischi

Art. 13: Piano di verifica

Art. 14: Attività di verifica

Art. 15: Procedure di analisi

Art. 16: Verifica dei dati

**Art. 17: Verifica della corretta applicazione della metodologia di
monitoraggio**

Art. 18: Verifica dei metodi applicati per i dati mancanti

Art. 19: Valutazione dell'incertezza

CAPO II - Verifica

Art. 6: ~~Art. 20: Campionamento~~

Art. 7: ~~Art. 21: Visite in sito~~ ~~verificatore~~

Art. 8: ~~Art. 22: Trattamento delle inesattezze e delle non conformità~~

Art. 9: ~~Art. 23: Soglia di rilevanza~~

Art. 10: ~~Art. 24: Conclusioni sui risultati della verifica~~ ~~operatore aereo~~

Art. 11: ~~Art. 25: Riesame indipendente~~

Art. 12: ~~Art. 26: Documentazione interna di verifica~~

Art. 13: ~~Art. 27: Dichiarazione di verifica~~

Art. 14: ~~Art. 28: Limiti dell'ambito di applicazione~~

Art. 15: ~~Art. 29: Trattamento delle non conformità non rilevanti in essere~~

Art. 16: ~~Art. 30: Miglioramento del processo di monitoraggio e~~


Art. 17: ~~Verifica diretta applicazione della metodologia di~~

~~monit~~ **Art. 31: Verifica semplificata di impianti**

Art. 18: ~~Art. 32: Verifica semplificata per gli operatori aerei~~

Art. 19: ~~Art. 33: Piani per le verifiche semplificate~~

EGD I



Fasi del processo di verifica

CAPO II - Verifica

Art. 6: Affidabilità della verifica

Art. 7: ~~Obblighi~~ **Obblighi** verificatori

Art. 8: ~~Obblighi~~ **Obblighi** trattamento delle inesattezze e delle non conformità

Art. 9: ~~Tempistica~~ **Tempistica** soglia di rilevanza

Art. 10: ~~Art. 24~~ **Art. 24** informazioni da risultare dalla verifica operatore aereo

Art. 11: ~~Art. 25~~ **Art. 25** strategia indipendente

Art. 12: ~~Art. 26~~ **Art. 26** documentazione interna di verifica

Art. 13: ~~Art. 27~~ **Art. 27** identificazione di verifica

Art. 14: ~~Art. 28~~ **Art. 28** attività in ambito di applicazione

Art. 15: ~~Art. 29~~ **Art. 29** trattamento delle non conformità non rilevanti in essere

Art. 16: ~~Art. 30~~ **Art. 30** miglioramento del processo di monitoraggio e

Art. 17: ~~Art. 31~~ **Art. 31** corretta applicazione della metodologia di

monitoraggio **la** Verifica semplificata di impianti

Art. 18: ~~Art. 32~~ **Art. 32** Verifica semplificata per gli operatori aerei

Art. 19: ~~Art. 33~~ **Art. 33** procedure di verifica semplificate

Art. 6 – Affidabilità della verifica

Il processo di verifica delle comunicazioni riguardanti le emissioni **è (deve essere) uno strumento efficace e affidabile** a sostegno delle procedure di garanzia e controllo della qualità **e fornisce informazioni** in base alle quali il gestore o l'operatore aereo può intervenire **per migliorare** la propria efficienza nel **monitoraggio e nella comunicazione delle emissioni**.

CAPO II - Verifica

Art. 6: **Art. 20** Affidabilità del verificatore

Art. 7: Obblighi generali del verificatore

Art. 8: **Art. 21** Obblighi del trattante sulle inesattezze e delle non conformità

Art. 9: **Art. 22** Soglia di rilevanza

Art. 10: **Art. 24** Azioni correttive da intraprendere da parte dell'operatore aereo

Art. 11: **Art. 25** Strategie indipendenti

Art. 12: **Art. 26** Documentazione interna di verifica

Art. 13: **Art. 27** Dichiarazione di verifica

Art. 14: **Art. 28** Attività di verifica nell'ambito di applicazione

Art. 15: **Art. 29** Procedure di trattamento delle non conformità non rilevanti in essere


Art. 16: **Art. 30** Miglioramento del processo di monitoraggio e

Art. 17: **Art. 31** Verifica della corretta applicazione della metodologia di
monitoraggio
Art. 32 Verifica semplificata di impianti

Art. 18: **Art. 32** Verifica semplificata per gli operatori aerei

Art. 19: **Art. 33** Procedure di certificazione semplificate

KG1



If the verifier has identified non-compliance with the MRR, it must report this in the verification report (Article 7 (5) of the AVR)

Art. 7 – Obblighi generale del verificatore

- 1. Il verificatore** esegue la verifica allo scopo di **fornire una dichiarazione di verifica** in cui si conclude con garanzia ragionevole **che la comunicazione non** è viziata da **inesattezze rilevanti**.
- 2. Il verificatore** pianifica ed esegue la verifica con **senso critico professionale**.
- 3. Il verificatore** esegue la verifica **nell'interesse pubblico** e in tutta **indipendenza rispetto al gestore** o all'operatore aereo e le autorità competenti.

Art. 7 – Obblighi generale del verificatore

4. **In occasione della verifica**, il verificatore valuta se:
- a) **La comunicazione è completa** e soddisfa i requisiti di cui all'allegato X del regolamento (UE) n.601/2012;
 - b) **Il gestore** ha agito **in conformità** alle disposizioni previste nell'**autorizzazione** a emettere gas a effetto serra e al **piano di monitoraggio**;
 - c) **I dati** riportati **nella comunicazione del gestore** o dell'operatore aereo **non** sono viziati da **inesattezze rilevanti**;
 - d) **Possono essere fornite informazioni** a sostegno delle attività riguardanti il flusso dei dati, il sistema di controllo e le procedure associate del gestore **per migliorare** i risultati del rispettivo **monitoraggio e comunicazione**.

Art. 7 – Obblighi generale del verificatore

5. Qualora rilevi che **un gestore** o un operatore aereo **non ottempera** al **regolamento** (UE) n. **601/2012**, il verificatore include tale **non conformità** **nella dichiarazione di verifica** anche se il relativo piano di monitoraggio è approvato dall'autorità competente.
6. Qualora il **piano di monitoraggio non** sia stato **approvato** dall'autorità competente, sia **incompleto** oppure vi siano state apportate delle **modifiche significative** durante il periodo di comunicazione senza la conseguente approvazione dell'autorità competente, **il verificatore raccomanda** al gestore di ottenere la **necessaria approvazione** dall'autorità competente.

Art. 7 – Obblighi generale del verificatore

In seguito all'approvazione da parte dell'autorità competente, il **verificatore continua, ripete o adegua** di conseguenza le attività di verifica.

Qualora l'approvazione non sia stata **ottenuta prima** della presentazione della **dichiarazione di verifica**, il verificatore lo **segnala in detta relazione**.

CAPO II - Verifica

Art. 6: Affidabilità del verificatore

Art. 7: Obblighi del verificatore

Art. 8: Obblighi precontrattuali alle inesattezze e delle non conformità

Art. 9: Tempistica Soglia di rilevanza

Art. 10: Anonimato del fornitore di risultati della verifica operatore aereo

Art. 11: Art. 25: Strategie indipendente

Art. 12: Art. 26: Documentazione interna di verifica

Art. 13: Art. 27: Dichiarazione di verifica

Art. 14: Art. 28: Ambito di applicazione

Art. 15: Art. 29: Trattamento delle non conformità non rilevanti in essere

Art. 16: Art. 30: Miglioramento del processo di monitoraggio e

Art. 17: Verifica corretta applicazione della metodologia di
monitoraggio la Verifica semplificata di impianti

Art. 18: Art. 32: Verifica semplificata per gli operatori aerei

Art. 19: Art. 33: Impianti certificati semplificate

Art. 8 – Obblighi precontrattuali

- 1. PRIMA** di **accettare** un **incarico di verifica**, il **verificatore raccoglie** adeguate **informazioni** sul gestore e valuta se è in grado di intraprendere la verifica. A tal fine il verificatore quanto meno:
- a) Valuta i rischi insiti nell'esecuzione della verifica;**
 - b) Effettua una **revisione delle informazioni** fornite per stabilire **l'ambito della verifica;**
 - c) Valuta se **l'incarico** rientra nel proprio **ambito di accreditamento;**
 - d) Valuta se è **dotato delle competenze**, del personale e delle risorse necessarie a **selezionare** una **squadra di verifica** in grado di far fronte alla complessità dell'impianto e se è in grado di portare a termine con successo le attività di verifica nei tempi prescritti;
 - e) Valuta se è in grado di garantire che la **potenziale squadra di verifica** di cui dispone gode delle **competenze** e del personale necessario;
 - f) Determina, per ciascun incarico di verifica, **la tempistica necessaria per condurre la verifica** in maniera appropriata.

CAPO II - Verifica

Art. 6: **Art. 6: Affidabilità del verificatore**

Art. 7: **Art. 7: Obblighi vesicari del verificatore**

Art. 8: **Art. 8: Obblighi trattante sulle inesattezze e delle non conformità**

Art. 9: Tempistica di rilevanza

Art. 10: **Art. 10: Anforazioni fisiche da usate della da ufficio operatore aereo**

Art. 11: **Art. 11: Strategie indipendente**

Art. 12: **Art. 12: Documentazione interna di verifica**

Art. 13: **Art. 13: Pianificazione di verifica**

Art. 14: **Art. 14: Attività in ambito di applicazione**

Art. 15: **Art. 15: Procedure di gestione delle non conformità non rilevanti in essere**

Art. 16: **Art. 16: Miglioramento del processo di monitoraggio e**

Art. 17: **Art. 17: Verifica della corretta applicazione della metodologia di
monitoraggio** la Verifica semplificata di impianti

Art. 18: **Art. 18: Verifica semplificata per gli operatori aerei**

Art. 19: **Art. 19: Valutazione delle verifiche semplificate**

Art. 9 – Tempistica

1. Nel **determinare la tempistica** per un incarico di verifica, il verificatore tiene conto almeno dei seguenti elementi:
 - a) **La complessità dell'impianto** o delle attività e della flotta dell'operatore aereo;
 - b) Il **livello delle informazioni** e la **complessità del piano di monitoraggio** approvato dall'autorità competente;
 - c) La **soglia di rilevanza richiesta**;
 - d) La **complessità** e la completezza delle **attività riguardanti il flusso dei dati** e del sistema di controllo del gestore;
 - e) L'**ubicazione delle informazioni e dei dati** connessi alle emissioni di gas a effetto serra.

Art. 9 – Tempistica

2. **Il verificatore GARANTISCE CHE IL CONTRATTO DI VERIFICA preveda la possibilità di remunerare la prestazione di tempo aggiuntivo oltre al tempo stipulato nel contratto**, qualora tale tempo aggiuntivo **si riveli necessario** ai fini dell'**analisi strategica**, dell'**analisi dei rischi** o di **altre attività di verifica**. Le situazioni in cui tale tempo aggiuntivo può essere impiegato includono almeno le seguenti:
- a) Se, nel caso della verifica, le attività riguardanti il flusso dei dati, le attività di controllo o la logistica del gestore **sembrano essere più complesse di quanto inizialmente previsto**;
 - b) Se, durante la verifica, **il verificatore rivela inesattezze, non conformità, dati insufficienti o errati**.

Art. 9 – Tempistica

Commento

L'inserimento di questa clausola contrattuale potrebbe trovare resistenza a livello di mercato (rapporto verificatori-gestori), ma la prescrizione dell'AVR non lascia margini interpretativi sulla necessità della sua introduzione e resta pertanto un requisito essenziale epr l'accreditamento.

Art. 9 – Tempistica

3. Il verificatore **documenta il tempo attribuito** nella **documentazione interna** di verifica.

CAPO II - Verifica

Art. 6: Affidabilità del verificatore

Art. 7: Obblighi del verificatore

Art. 8: Obblighi del trattante sulle inesattezze e delle non conformità

Art. 9: Tempistica Soglia di rilevanza

Art. 10: Informazioni fornite da un gestore o da un operatore aereo

Art. 11: Art. 25: Strategie indipendente

Art. 12: Art. 26: Documentazione interna di verifica

Art. 13: Art. 27: Dichiarazione di verifica

Art. 14: Art. 28: Attività in ambito di applicazione

Art. 15: Art. 29: Trattamento delle non conformità non rilevanti in essere

Art. 16: Art. 30: Miglioramento del processo di monitoraggio e

Art. 17: Verifica della corretta applicazione della metodologia di
monitoraggio Verifica semplificata di impianti

Art. 18: Art. 32: Verifica semplificata per gli operatori aerei

Art. 19: Art. 33: Impianti certificati semplificate

Art. 10 – Informazioni fornite da un gestore o da un operatore aereo

1. **PRIMA DELL'ANALISI STRATEGICA** e in altri momenti **durante la verifica**, il **gestore fornisce al verificatore** tutti i seguenti elementi:
 - a) **l'autorizzazione** a emettere gas a effetto serra;
 - b) la **versione più recente** del **piano di monitoraggio** nonché qualsiasi altra versione utile approvata dall'autorità competente, compresa la **certificazione** dell'approvazione (*evidence of approval*);
 - c) una **descrizione delle attività riguardanti il flusso di dati** del gestore;
 - d) la **VALUTAZIONE DEI RISCHI** del gestore e una **descrizione** schematica del **sistema di controllo** nel suo complesso;
 - e) le **PROCEDURE MENZIONATE** nel **piano di monitoraggio** approvato dall'autorità competente;
 - f) la **comunicazione delle emissioni** o delle tonnellate-chilometro **del gestore** o dell'operatore aereo;

Art. 10 – Informazioni fornite da un gestore o da un operatore aereo

- g) ove applicabile, **il piano di campionamento del gestore** approvato dall'autorità competente;
- h) qualora il **piano di monitoraggio** abbia subito modifiche nel periodo di comunicazione, la **registrazione di tutte le modifiche**;
- i) ove applicabile, **la relazione all'autorità competente** sulle **non conformità** e le **raccomandazioni**;
- j) la **dichiarazione di verifica dell'anno precedente**;
- k) tutta la **CORRISPONDENZA** pertinente **CON L'AUTORITA' COMPETENTE**;
- l) le **informazioni sulle basi di dati e le fonti** di dati **utilizzate** a fini di monitoraggio e comunicazione;
- n) **ove applicabile, l'approvazione** dell'autorità competente della **rinuncia alla conduzione di visite in sito** degli impianti.

CAPO II - Verifica

Art. 6: **Art. 20** Affidabilità del verificatore

Art. 7: **Art. 21** Obblighi del verificatore

Art. 8: **Art. 22** Obblighi del trattante sulle inesattezze e delle non conformità

Art. 9: **Art. 23** Soglia di rilevanza

Art. 10: **Art. 24** Informazioni da risultare dalla verifica operatore aereo

Art. 11: Analisi strategica indipendente

Art. 12: **Art. 25** Documentazione interna di verifica

Art. 13: **Art. 27** Identificazione di verifica

Art. 14: **Art. 28** Attività in ambito di applicazione

Art. 15: **Art. 29** Riduzione delle non conformità non rilevanti in essere

Art. 16: **Art. 30** Miglioramento del processo di monitoraggio e

Art. 17: **Art. 31** Verifica corretta applicazione della metodologia di
monitoraggio la Verifica semplificata di impianti

Art. 18: **Art. 32** Verifica semplificata per gli operatori aerei

Art. 19: **Art. 33** Procedure di verifiche semplificate

Art. 11 – Analisi strategica

1. **All'inizio della verifica**, il verificatore valuta la probabile **natura, entità e complessità dei compiti** di verifica eseguendo **un'ANALISI STRATEGICA** di tutte le attività che riguardano l'impianto o l'operatore aereo.

Art. 11 – Analisi strategica

2. **Per comprendere** le attività svolte dall'impianto, **il verificatore** raccoglie ed **esamina le informazioni** necessarie **per accertarsi che** la **squadra di verifica** abbia le **competenze** sufficienti a condurre la verifica, per stabilire **se la tempistica** indicata nel contratto sia stata fissata **correttamente e per** assicurarsi di essere in grado di **condurre l'analisi dei rischi** necessaria. Le **informazioni** comprendono come **minimo**:
- a) **i dati di cui all'articolo 10**, paragrafo 1;
 - b) la **soglia di rilevanza** richiesta;
 - c) qualora il verificatore conduca la verifica per il medesimo gestore od operatore aereo, **le informazioni** ottenute dalla **verifica degli anni precedenti**.

Art. 11 – Analisi strategica

3. **Il verificatore valuta** quanto meno:
- a) **le attività condotte in tale impianto;**
 - b) **le dimensioni e la natura dell'operatore aereo**, la distribuzione delle informazioni nei vari siti nonché il numero e la tipologia dei voli;
 - c) il **piano di monitoraggio approvato** dall'autorità competente, nonché le specifiche della metodologia di monitoraggio previste in tale piano;
 - d) la **natura, l'entità** e la **complessità** delle **fonti di emissione e dei flussi di fonti** nonché l'apparecchiatura e i processi che hanno dato luogo ai dati sulle emissioni, compresa l'**apparecchiatura di misurazione** descritta nel piano di monitoraggio, **l'origine e l'applicazione dei fattori di calcolo** e altre fonti di dati principali;
 - e) le **attività riguardanti il flusso dei dati**, il sistema di controllo e l'ambiente di controllo.

Art. 11 – Analisi strategica

4. Nell'eseguire l'analisi strategica, **il verificatore controlla:**

- a) che il **piano di monitoraggio** trasmessogli **sia la versione più recente approvata** dall'autorità competente;
- b) **se siano intervenute modifiche al piano** di monitoraggio durante il periodo di comunicazione;
- c) **se tali modifiche** siano state notificate o **approvate** dall'autorità competente.

CAPO II - Verifica

Art. 6: Affidabilità del verificatore

Art. 7: Obblighi del verificatore

Art. 8: Obblighi del trattante sulle inesattezze e delle non conformità

Art. 9: Tempistica Soglia di rilevanza

Art. 10: Anforazioni fisiche da risulgate della verifica operatore aereo

Art. 11: Art. 25: Strategie indipendente

Art. 12: Analisi dei rischi intazione interna di verifica

Art. 13: Art. 27: Dichiarazione di verifica

Art. 14: Attività di verifica nell'ambito di applicazione

Art. 15: Art. 29: Trattamento delle non conformità non rilevanti in essere

Art. 16: Art. 30: Miglioramento del processo di monitoraggio e

Art. 17: Verifica della corretta applicazione della metodologia di

monitoraggio la Verifica semplificata di impianti

Art. 18: Art. 32: Verifica semplificata per gli operatori aerei

Art. 19: Art. 33: Impianti certificati semplificate

Art. 12 – Analisi dei rischi

1. Il verificatore individua e analizza i seguenti elementi **per definire, pianificare ed effettuare una verifica efficace**:
 - a) i **rischi intrinseci**;
 - b) le **attività di controllo**;
 - c) i **rischi di controllo** riguardanti l'efficacia di tali attività di controllo.


Art. 12 – Analisi dei rischi

2. Nell'**individuare e analizzare** gli elementi di cui al **paragrafo 1**, il verificatore considera, in **riferimento all'anno precedente**, quanto meno:
- a) i **risultati dell'analisi strategica**;
 - b) i **dati**;
 - c) la **soglia di rilevanza**.

Art. 12 – Analisi dei rischi

3. **Se il gestore** o l'operatore aereo **non è riuscito a individuare**, nella valutazione dei rischi, i **rischi intrinseci** e i **rischi di controllo** pertinenti, il **verificatore ne informa il gestore**.
4. **Se del caso, il verificatore riesamina l'analisi dei rischi e modifica o ripete le attività di verifica** da condurre.

KGN2



Passi chiave per un'analisi di rischio

CAPO II - Verifica

Art. 6: **Art. 20:** Affidabilità del verificatore

Art. 7: **Art. 21:** Obblighi del verificatore

Art. 8: **Art. 22:** Obblighi del trattante sulle inesattezze e delle non conformità

Art. 9: **Art. 23:** Soglia di rilevanza

Art. 10: **Art. 24:** Azioni correttive da intraprendere da unificatore aereo

Art. 11: **Art. 25:** Strategie indipendenti

Art. 12: **Art. 26:** Documentazione interna di verifica

Art. 13: Piano di verifica

Art. 14: **Art. 28:** Attività nell'ambito di applicazione

Art. 15: **Art. 29:** Riduzione delle non conformità non rilevanti in essere

Art. 16: **Art. 30:** Miglioramento del processo di monitoraggio e

Art. 17: **Art. 31:** Verifica semplificata di impianti
Verifica semplificata di impianti

Art. 18: **Art. 32:** Verifica semplificata per gli operatori aerei

Art. 19: **Art. 33:** Verifiche semplificate

Art. 13 – Piano di verifica

1. Il verificatore redige un **piano di verifica** adeguato alle informazioni ottenute e ai **rischi individuati** nell'**ANALISI STRATEGICA** e nell'**ANALISI DEI RISCHI**.

Art. 13 – Piano di verifica

Il **piano di verifica** comprenda quanto meno:

- a) un **programma di verifica** che descriva la natura, la tempistica e la modalità di esecuzione di dette attività;
- b) un **piano di collaudo** (*test plan*) che fissi l'**ambito** di applicazione e la **metodologia di collaudo** delle **attività di controllo**;
- c) un **PIANO** per il **CAMPIONAMENTO** dei dati che stabilisca la **portata e la metodologia** per il campionamento dei dati.

Art. 13 – Piano di verifica

2. Il verificatore predispone il **piano di collaudo** in modo tale da poter stabilire **in quale misura le attività di controllo** in questione siano **affidabili**.

Nel determinare le **dimensioni** e le attività del **campionamento** per il collaudo delle attività di controllo, il verificatore **considera**:

- a) i **rischi intrinseci**;
- b) l'**ambiente di controllo**;
- c) le **attività di controllo** pertinenti;
- d) l'**esigenza** di emettere un **parere** sulla verifica con **ragionevole certezza**.

Art. 13 – Piano di verifica

3. Per il **campionamento dei dati**, il verificatore considera i seguenti elementi:
- a) i **rischi intrinseci** e i **rischi di controllo**;
 - b) i **risultati** delle **procedure** di analisi (*analitiche*);
 - c) l'**esigenza** di emettere un **parere** sulla verifica con **ragionevole** certezza;
 - d) la **soglia di rilevanza**;
 - e) la **rilevanza** del contributo di un **singolo dato sulla** serie **complessiva**.

CAPO II - Verifica

Art. 6: ~~Art. 20~~ **Art. 6: Affidabilità del verificatore**

Art. 7: ~~Art. 21~~ **Art. 7: Obblighi del verificatore**

Art. 8: ~~Art. 22~~ **Art. 8: Obblighi del trattante sulle inesattezze e delle non conformità**

Art. 9: ~~Art. 23~~ **Art. 9: Tempistica**

Art. 10: ~~Art. 24~~ **Art. 10: Anzianità del personale assunto dalla verifica operatore aereo**

Art. 11: ~~Art. 25~~ **Art. 11: Strategia indipendente**

Art. 12: ~~Art. 26~~ **Art. 12: Documentazione interna di verifica**

Art. 13: ~~Art. 27~~ **Art. 13: Pianificazione di verifica**

Art. 14: Attività di verifica ambito di applicazione

Art. 15: ~~Art. 28~~ **Art. 15: Procedure di trattamento delle non conformità non rilevanti in essere**

Art. 16: ~~Art. 29~~ **Art. 16: Miglioramento del processo di monitoraggio e**

Art. 17: ~~Art. 30~~ **Art. 17: Verifica della corretta applicazione della metodologia di monitoraggio**
Art. 17: Verifica semplificata di impianti

Art. 18: ~~Art. 31~~ **Art. 18: Verifica semplificata per gli operatori aerei**

Art. 19: ~~Art. 32~~ **Art. 19: Valutazione delle verifiche semplificate**

Art. 14 – Attività di verifica

Il verificatore effettua quanto meno **collaudi sostanziali** (*substantive testing*) costituiti da **procedure di analisi, verifica dei dati e controllo** della **metodologia di monitoraggio** e provvede a **controllare:**

- a) le **attività riguardanti il flusso dei dati** e i sistemi impiegati nel flusso di dati, fra cui i sistemi informatici;
- b) che le **attività di controllo** del gestore siano **adeguatamente documentate, applicate e mantenute** e che **siano efficaci** per attenuare **i rischi intrinseci**;
- c) che le **procedure** elencate nel **piano di monitoraggio** siano **efficaci per attenuare i rischi** intrinseci e i rischi di controllo e che tali **procedure** siano **attuata e adeguatamente documentate** e mantenute.

EGD I




Diagramma schematico delle attività relative al processo di analisi.

CAPO II - Verifica

Art. 6: **Art. 20** Affidabilità del verificatore

Art. 7: **Art. 21** Obblighi del verificatore

Art. 8: **Art. 22** Obblighi del trattante sulle inesattezze e delle non conformità

Art. 9: **Art. 23** Soglia di rilevanza

Art. 10: **Art. 24** Azioni correttive da intraprendere da unificatore aereo

Art. 11: **Art. 25** Strategie indipendenti

Art. 12: **Art. 26** Documentazione interna di verifica

Art. 13: **Art. 27** Dichiarazione di verifica

Art. 14: **Art. 28** Attività di verifica nell'ambito di applicazione

Art. 15: Art. 29 Procedure di analisi delle non conformità non rilevanti in essere

Art. 16: **Art. 30** Miglioramento del processo di monitoraggio e

Art. 17: **Art. 31** Verifica corretta applicazione della metodologia di
monitoraggio la Verifica semplificata di impianti

Art. 18: **Art. 32** Verifica semplificata per gli operatori aerei

Art. 19: **Art. 33** Procedure di certificazione semplificate

Art. 15 – Procedure di analisi

2. Il **verificatore** provvede quanto meno a:
- a) valutare la **plausibilità delle oscillazioni e degli andamenti tendenziali nel tempo** o tra voci paragonabili;
 - b) **individuare valori anomali immediati, dati inattesi e lacune nei dati.**

Art. 15 – Procedure di analisi

3. Nell'applicare le procedure di analisi, **il verificatore esegue:**
- a) **procedure di analisi preliminari** (*preliminar analytical procedure*) **sui dati aggregati** prima di svolgere le attività di cui all'articolo 14, al fine di **comprendere** la **natura**, la **complessità** e la **rilevanza dei dati** comunicati;
 - b) **procedure di analisi sostanziali** sui **dati aggregati** e sui punti di rilevamento sottostanti agli stessi al fine di **individuare potenziali errori strutturali** e **valori anomali immediati**;
 - c) **procedure di analisi finali** sui **dati aggregati** per **assicurare** che tutti gli **errori individuati** durante il processo di verifica **siano stati risolti** in maniera corretta.

CAPO II - Verifica

Art. 6: **Art. 20** Affidabilità del verificatore

Art. 7: **Art. 21** Obblighi del verificatore

Art. 8: **Art. 22** Obblighi del trattante sulle inesattezze e delle non conformità

Art. 9: **Art. 23** Soglia di rilevanza

Art. 10: **Art. 24** Informazioni da risultare dalla verifica operatore aereo

Art. 11: **Art. 25** Strategie indipendenti

Art. 12: **Art. 26** Documentazione interna di verifica

Art. 13: **Art. 27** Identificazione di verifica

Art. 14: **Art. 28** Attività in ambito di applicazione

Art. 15: **Art. 29** Procedure di trattamento delle non conformità non rilevanti in essere

Art. 16: Verifica del ~~Art. 30~~ **monitoraggio** del processo di monitoraggio e

Art. 17: **Art. 31** ~~Verifica~~ **Verifica** corretta applicazione della metodologia di

Art. 32 ~~Verifica~~ **Verifica** semplificata di impianti

Art. 18: **Art. 33** ~~Verifica~~ **Verifica** semplificata per gli operatori aerei

Art. 19: **Art. 34** ~~Verifica~~ **Verifica** semplificate

Art. 16 – Verifica dei dati

1. Il verificatore **verifica i dati riportati nella comunicazione** del gestore o dell'operatore aereo effettuando un controllo (*testing*) dettagliato dei dati, che contempra il loro rintracciamento **risalendo alla fonte primaria**, il **controllo incrociato** con fonti esterne di informazioni, l'esecuzione di **riconciliazioni**, il **controllo dei valori soglia** relativi ai dati pertinenti e il **ricalcolo dei valori**.

Art. 16 – Verifica dei dati (operatore)

2. Allo scopo di **verificare la comunicazione** delle emissioni da parte del gestore, il verificatore **controlla**:
- a) i **limiti dell'impianto**;
 - b) la **completezza dei flussi di fonti** e delle **fonti di emissione descritti** nel **piano di monitoraggio** approvato dall'autorità competente.

Art. 16 – Verifica dei dati (operatore aereo)

2. Allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni e delle tonnellate-chilometro da parte dell'operatore aereo, il **verificatore controlla**:
- c) la **completezza dei voli**, nonché la **completezza dei dati** relativi, rispettivamente, alle emissioni e alle tonnellate-chilometro;
 - d) la **coerenza tra i dati comunicati** e la **documentazione sulla massa e sul bilanciamento** (*mass and balance*);
 - e) la **coerenza** tra i **consumi aggregati** di combustibile e i dati riguardanti il **combustibile acquistato**;
 - f) la **coerenza dei dati aggregati** riportati nella **comunicazione**;
 - h) l'**attendibilità** e l'**accuratezza dei dati**.

CAPO II - Verifica

Art. 6: **Art. 20** Affidabilità del verificatore

Art. 7: **Art. 21** Obblighi del verificatore

Art. 8: **Art. 22** Obblighi del trattante sulle inesattezze e delle non conformità

Art. 9: **Art. 23** Soglia di rilevanza

Art. 10: **Art. 24** Azioni correttive da intraprendere da unificatore aereo

Art. 11: **Art. 25** Strategie indipendenti

Art. 12: **Art. 26** Documentazione interna di verifica

Art. 13: **Art. 27** Dichiarazione di verifica

Art. 14: **Art. 28** Attività di verifica nell'ambito di applicazione

Art. 15: **Art. 29** Procedure di gestione delle non conformità non rilevanti in essere

Art. 16: **Art. 30** Miglioramento del processo di monitoraggio e

Art. 17: Verifica della corretta applicazione della metodologia di monitoraggio Verifica semplificata di impianti

Art. 18: **Art. 32** Verifica semplificata per gli operatori aerei

Art. 19: **Art. 33** Procedure di certificazione semplificate

Art. 17 – Verifica della corretta applicazione della metodologia di monitoraggio

1. Il **verificatore controlla la corretta applicazione e attuazione della metodologia di monitoraggio** approvata dall'autorità competente.
2. Il verificatore controlla la **corretta applicazione e attuazione del piano di campionamento** (art. 33 Reg. 601/12).

CAPO II - Verifica

Art. 6: **Art. 20** Affidabilità del verificatore

Art. 7: **Art. 21** Obblighi del verificatore

Art. 8: **Art. 22** Obblighi del trattante sulle inesattezze e delle non conformità

Art. 9: **Art. 23** Soglia di rilevanza

Art. 10: **Art. 24** Informazioni da risultare dalla verifica operatore aereo

Art. 11: **Art. 25** Strategie indipendenti

Art. 12: **Art. 26** Decisione interna di verifica

Art. 13: **Art. 27** Dichiarazione di verifica

Art. 14: **Art. 28** Attività in ambito di applicazione

Art. 15: **Art. 29** Riduzione delle non conformità non rilevanti in essere

Art. 16: **Art. 30** Miglioramento del processo di monitoraggio e

Art. 17: **Art. 31** Verifica corretta applicazione della metodologia di
monitoraggio Verifica semplificata di impianti

Art. 18: Verifica dei metodi applicati per i dati mancanti

Art. 19: **Art. 33** Verifiche semplificate

Art. 18 – Verifica dei metodi applicati per i dati mancanti

1. Qualora i **metodi** previsti dal **piano di monitoraggio** approvato dall'autorità competente **siano** stati **utilizzati** per **completare i dati mancanti**, il verificatore controlla che i **metodi** impiegati **fossero adeguati per** la situazione specifica.

Qualora il gestore **non** riesca a ottenere per tempo tale **approvazione**, il verificatore **controlla** che l'**approccio** utilizzato dal gestore per completare i dati mancanti **assicuri** **che le emissioni non siano sottostimate**.

CAPO II - Verifica

Art. 6: **Art. 20** Affidabilità del verificatore

Art. 7: **Art. 21** Obblighi del verificatore

Art. 8: **Art. 22** Obblighi del trattante sulle inesattezze e delle non conformità

Art. 9: **Art. 23** Soglia di rilevanza

Art. 10: **Art. 24** Informazioni da risultare dalla verifica operatore aereo

Art. 11: **Art. 25** Strategie indipendenti

Art. 12: **Art. 26** Documentazione interna di verifica

Art. 13: **Art. 27** Dichiarazione di verifica

Art. 14: **Art. 28** Attività nell'ambito di applicazione

Art. 15: **Art. 29** Riduzione delle non conformità non rilevanti in essere

Art. 16: **Art. 30** Miglioramento del processo di monitoraggio e

Art. 17: **Art. 31** Verifica corretta applicazione della metodologia di
monitoraggio Verifica semplificata di impianti

Art. 18: **Art. 32** Verifica semplificata per gli operatori aerei

Art. 19: Valutazione dell'incertezza semplificata

Art. 19 – Valutazione dell'incertezza

1. **Se** in osservanza del regolamento (UE) n. 601/2012 il **gestore è tenuto a dimostrare il rispetto delle soglie di incertezza** per i **dati** relativi all'**attività** (*activity data*) e per i **fattori di calcolo**, il verificatore **conferma la validità delle informazioni** utilizzate per **calcolare i livelli di incertezza** previsti nel piano di monitoraggio approvato.

CAPO II - Verifica

Art. 6: ~~Art. 20:~~ **Campionamento**

Art. 7: ~~Art. 21:~~ **Obblighi verificatori**

Art. 8: ~~Art. 22:~~ **Trattamento delle inesattezze e delle non conformità**

Art. 9: ~~Art. 23:~~ **Soglia di rilevanza**

Art. 10: ~~Art. 24:~~ **Analisi di rischio**

Art. 11: ~~Art. 25:~~ **Strategie indipendenti**

Art. 12: ~~Art. 26:~~ **Decisione interna di verifica**

Art. 13: ~~Art. 27:~~ **Identificazione di verifica**

Art. 14: ~~Art. 28:~~ **Attività di verifica nell'ambito di applicazione**

Art. 15: ~~Art. 29:~~ **Trattamento delle non conformità non rilevanti in essere**

Art. 16: ~~Art. 30:~~ **Miglioramento del processo di monitoraggio e**

Art. 17: ~~Art. 31:~~ **Verifica semplificata di impianti**

Art. 18: ~~Art. 32:~~ **Verifica semplificata per gli operatori aerei**

Art. 19: ~~Art. 33:~~ **Verifiche semplificate**

Art. 20 – Campionamento

1. Nell'accertare la conformità delle attività e delle procedure di controllo, il verificatore può ricorrere ai metodi di campionamento specifici per un impianto o un operatore aereo purché il campionamento, in base all'analisi dei rischi, sia giustificato.
2. Qualora il **verificatore individui** una **non conformità** o un'**inesattezza** (*misstatement*) in occasione del campionamento, chiede al **gestore di spiegare**. **In base** all'esito di **tale valutazione**, il verificatore **stabilisce** se siano necessarie **attività di verifica aggiuntive** e **se** le **dimensioni** del **campionamento** debbano **essere aumentate**.
3. Il **verificatore documenta l'esito dei controlli**, di cui agli artt. 14, 15, 16 e 17, compresi i dettagli dei **campioni aggiuntivi**, **nella documentazione interna** di verifica.

CAPO II - Verifica

Art. 6: **Art. 20:** Affidabilità del verificatore

Art. 7: **Art. 21:** Visite in sito

Art. 8: **Art. 22:** Obblighi del trattante sulle inesattezze e delle non conformità

Art. 9: **Art. 23:** Soglia di rilevanza

Art. 10: **Art. 24:** Azioni correttive da intraprendere da parte dell'operatore aereo

Art. 11: **Art. 25:** Riservato indipendente

Art. 12: **Art. 26:** Documentazione interna di verifica

Art. 13: **Art. 27:** Dichiarazione di verifica

Art. 14: **Art. 28:** Ambito di applicazione

Art. 15: **Art. 29:** Riduzione delle non conformità non rilevanti in essere

Art. 16: **Art. 30:** Miglioramento del processo di monitoraggio e

Art. 17: **Art. 31:** Corretta applicazione della metodologia di

monitoraggio
Art. 32: Verifica semplificata di impianti

Art. 18: **Art. 33:** Verifica semplificata per gli operatori aerei

Art. 19: **Art. 34:** Procedure di certificazione semplificate

Art. 21 – Visite in sito

1. Il **verificatore conduce**, durante il processo di verifica, **una visita in sito** per valutare il **funzionamento** dei **dispositivi di misurazione** e dei **sistemi di monitoraggio**, per tenere **colloqui**, nonché per **raccogliere informazioni** e **prove** sufficienti a consentirgli di **concludere** che la **comunicazione** del gestore o dell'operatore aereo **non è viziata da inesattezze rilevanti**.
3. Al fine di verificare la comunicazione delle emissioni del gestore, il verificatore si avvale della **visita in sito anche per valutare i limiti dell'impianto** nonché la **completezza dei flussi di fonti** e delle **fonti di emissione**.
4. Per verificare la comunicazione delle emissioni del gestore, il **verificatore decide**, in base **all'ANALISI DEI RISCHI**, **se** siano **necessarie visite a ULTERIORI SITI**.

CAPO II - Verifica

Art. 6: **Art. 20:** Affidabilità del verificatore

Art. 7: **Art. 21:** Obblighi del verificatore

Art. 8: **Art. 22:** Trattamento delle inesattezze e delle non conformità

Art. 9: **Art. 23:** Soglia di rilevanza

Art. 10: **Art. 24:** Azioni correttive da intraprendere da parte dell'operatore aereo

Art. 11: **Art. 25:** Riservato indipendente

Art. 12: **Art. 26:** Documentazione interna di verifica

Art. 13: **Art. 27:** Dichiarazione di verifica

Art. 14: **Art. 28:** Attività di verifica nell'ambito di applicazione

Art. 15: **Art. 29:** Trattamento delle non conformità non rilevanti in essere

Art. 16: **Art. 30:** Miglioramento del processo di monitoraggio e

Art. 17: **Art. 31:** Verifica corretta applicazione della metodologia di
monitoraggio
Art. 32: Verifica semplificata di impianti

Art. 18: **Art. 33:** Verifica semplificata per gli operatori aerei

Art. 19: **Art. 34:** Procedure di certificazione semplificate

Art. 22 – Trattamento delle inesattezze e delle non conformità

1. Qualora rilevi **inesattezze** (*misstatement*) o **non conformità** nel corso della verifica, il verificatore le segnala tempestivamente, chiedendo che vengano effettuate le correzioni opportune.

Il **gestore** o l'operatore aereo **corregge** qualsiasi **inesattezza** o **non conformità** comunicata.

Art. 22 – Trattamento delle inesattezze e delle non conformità

2. Il verificatore **documenta** e riporta **come risolte**, nella **DOCUMENTAZIONE INTERNA** di verifica, tutte le **inesattezze** o non conformità corrette dal gestore o dall'operatore aereo durante la verifica.

Art. 22 – Trattamento delle inesattezze e delle non conformità

3. Qualora il **gestore** o l'operatore aereo **non corregga** le **inesattezze** o le **non conformità** comunicategli dal verificatore, **prima** che il verificatore presenti la **dichiarazione di verifica**, quest'ultimo chiede di spiegare le **principali cause** della non conformità o dell'inesattezza, al fine di **valutarne l'impatto sui dati comunicati**.

Il verificatore **stabilisce se** le inesattezze non corrette, **individualmente o se aggregate** con altre, **abbiano un effetto rilevante** sulle emissioni comunicate. Nel valutare l'incidenza delle inesattezze, il verificatore considera l'entità e la natura dell'inesattezza nonché le circostanze specifiche in cui questa si è verificata.

Il verificatore valuta se la **non conformità non corretta**, individualmente o se aggregata ad altre, ha un **impatto sui dati comunicati** e se ciò comporta **inesattezze rilevanti**.

CAPO II - Verifica

Art. 6: **Art. 20: Affidabilità del verificatore**

Art. 7: **Art. 21: Obblighi del verificatore**

Art. 8: **Art. 22: Obblighi del trattante sulle inesattezze e delle non conformità**

Art. 9: **Art. 23: Soglia di rilevanza**

Art. 10: **Art. 24: Informazioni fornite dal soggetto della verifica operatore aereo**

Art. 11: **Art. 25: Strategia indipendente**

Art. 12: **Art. 26: Decisione interna di verifica**

Art. 13: **Art. 27: Dichiarazione di verifica**

Art. 14: **Art. 28: Attività in ambito di applicazione**

Art. 15: **Art. 29: Riduzione delle non conformità non rilevanti in essere**

Art. 16: **Art. 30: Miglioramento del processo di monitoraggio e**

Art. 17: **Art. 31: Verifica corretta applicazione della metodologia di**

Art. 32: Verifica semplificata di impianti

Art. 18: **Art. 33: Verifica semplificata per gli operatori aerei**

Art. 19: **Art. 34: Verifiche semplificate**

Art. 23 – Soglia di rilevanza

1. La soglia di rilevanza è **fissata al 5%** delle **emissioni totali** comunicate nel periodo di comunicazione sottoposto a verifica:
 - a) Per gli impianti di **categoria A** per di **categoria B**;
 - b) Per gli **operatori aerei** con emissioni annue pari o **inferiori a 500 kt** di CO₂ fossile.

Art. 23 – Soglia di rilevanza

2. La soglia di rilevanza è **fissata al 2%** delle emissioni totali segnalate nel periodo di comunicazione sottoposto a verifica:
- a) Per gli impianti di **categoria C**;
 - b) Per gli operatori aerei con emissioni annue **superiori a 500 kt** di CO₂ fossile.

Art. 23 – Soglia di rilevanza

3. Per la verifica delle comunicazioni delle **tonnellate-chilometro** degli operatori aerei la soglia di rilevanza è **fissata al 5%** dei dati sulle tonnellate-chilometro totali segnalate nel periodo di comunicazione sottoposto a verifica.

CAPO II - Verifica

Art. 6: **Art. 20: Affidabilità del verificatore**

Art. 7: **Art. 21: Obblighi verso il verificatore**

Art. 8: **Art. 22: Obblighi del trattante sulle inesattezze e delle non conformità**

Art. 9: **Art. 23: Soglia di rilevanza**

Art. 10: **Art. 24: Conclusioni sui risultati della verifica**

Art. 11: **Art. 25: Strategie indipendenti**

Art. 12: **Art. 26: Documentazione interna di verifica**

Art. 13: **Art. 27: Dichiarazione di verifica**

Art. 14: **Art. 28: Attività in ambito di applicazione**

Art. 15: **Art. 29: Riduzione delle non conformità non rilevanti in essere**

Art. 16: **Art. 30: Miglioramento del processo di monitoraggio e**

Art. 17: **Art. 31: Verifica corretta applicazione della metodologia di
monitoraggio** Verifica semplificata di impianti

Art. 18: **Art. 32: Verifica semplificata per gli operatori aerei**

Art. 19: **Art. 33: Verifiche semplificate**

Art. 24 – Conclusioni sui risultati della verifica

Nel completare la verifica e considerare le informazioni ottenute durante la verifica, il **verificatore**:

- a) **controlla i dati definitivi** provenienti dal gestore, **compresi quelli** che sono stati **corretti** in base alle informazioni ottenute **durante la verifica**;
- b) **esamina le motivazioni** addotte dal gestore per **eventuali discrepanze tra i dati definitivi e quelli forniti in precedenza**;
- c) esamina l'esito della valutazione per stabilire se il **piano di monitoraggio approvato** dall'autorità competente, **comprese le procedure** ivi descritte, sia stato **attuato in maniera corretta**;

Art. 24 – Conclusioni sui risultati della verifica

Nel completare la verifica e considerare le informazioni ottenute durante la verifica, il **verificatore**:

d) valuta **se il rischio di verifica** si collochi su un **livello accettabilmente basso** per conseguire una **ragionevole certezza**;

e) assicura di aver **raccolto prove sufficienti** per essere in condizione di **emettere un parere sulla verifica**, che esprima con **garanzia ragionevole** che la **comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti**;

f) fa sì che il **processo di verifica** sia **interamente comprovato** nella **documentazione interna di verifica** e che si possa **esprimere un giudizio definitivo** nella **dichiarazione di verifica**.

CAPO II - Verifica

Art. 6: ~~Art. 20~~ **Art. 6: Affidabilità del verificatore**

Art. 7: ~~Art. 21~~ **Art. 7: Obblighi del verificatore**

Art. 8: ~~Art. 22~~ **Art. 8: Obblighi del trattante sulle inesattezze e delle non conformità**

Art. 9: ~~Art. 23~~ **Art. 9: Tempistica Soglia di rilevanza**

Art. 10: ~~Art. 24~~ **Art. 10: Anzianità del personale assunto dalla ditta verificatore aereo**

Art. 11: ~~Art. 25~~ **Art. 11: Art. 25: Riesame indipendente**

Art. 12: ~~Art. 26~~ **Art. 12: Art. 26: Documentazione interna di verifica**

Art. 13: ~~Art. 27~~ **Art. 13: Art. 27: Dichiarazione di verifica**

Art. 14: ~~Art. 28~~ **Art. 14: Art. 28: Attività in ambito di applicazione**

Art. 15: ~~Art. 29~~ **Art. 15: Art. 29: Riduzione delle non conformità non rilevanti in essere**

Art. 16: ~~Art. 30~~ **Art. 16: Art. 30: Miglioramento del processo di monitoraggio e**

Art. 17: ~~Art. 31~~ **Art. 17: Art. 31: Verifica corretta applicazione della metodologia di
monitoraggio Verifica semplificata di impianti**

Art. 18: ~~Art. 32~~ **Art. 18: Art. 32: Verifica semplificata per gli operatori aerei**

Art. 19: ~~Art. 33~~ **Art. 19: Art. 33: Verifiche semplificate**

Art. 25 – Riesame indipendente

1. Il verificatore **sottopone** la **documentazione interna** di verifica e la **dichiarazione di verifica** a un **responsabile del riesame** indipendente **prima** della **presentazione della dichiarazione** di verifica.
2. Il **responsabile del riesame** indipendente **non deve** aver eseguito **alcuna attività di verifica** di **cui effettua il riesame**.

Art. 25 – Riesame indipendente

3. Il **riesame indipendente** comprende **l'INTERO processo di verifica** descritto nel presente capo e registrato nella documentazione interna di verifica.

Il responsabile del riesame indipendente valuta altresì se gli **elementi probanti** raccolti siano **sufficienti** per consentire al verificatore di **emettere** una **dichiarazione di verifica** con **ragionevole certezza**.

CAPO II - Verifica

Art. 6: **Art. 20: Affidabilità del verificatore**

Art. 7: **Art. 21: Obblighi del verificatore**

Art. 8: **Art. 22: Obblighi del trattante sulle inesattezze e delle non conformità**

Art. 9: **Art. 23: Soglia di rilevanza**

Art. 10: **Art. 24: Azioni correttive da intraprendere da unificatore aereo**

Art. 11: **Art. 25: Strategie indipendenti**

Art. 12: **Art. 26: Documentazione interna di verifica**

Art. 13: **Art. 27: Dichiarazione di verifica**

Art. 14: **Art. 28: Attività di verifica nell'ambito di applicazione**

Art. 15: **Art. 29: Riduzione delle non conformità non rilevanti in essere**

Art. 16: **Art. 30: Miglioramento del processo di monitoraggio e**

Art. 17: **Art. 31: Verifica semplificata di impianti**

Art. 18: **Art. 32: Verifica semplificata per gli operatori aerei**

Art. 19: **Art. 33: Impianti certificati semplificate**

Art. 26 – Documentazione interna di verifica

1. Il verificatore predispone e compila una **documentazione interna di verifica** contenente almeno:
 - a) i **risultati delle attività** di verifica **svolte**;
 - b) l'**analisi strategica**, l'**analisi dei rischi** e il **piano di verifica**;
 - c) **informazioni** sufficienti a **sostegno del parere sulla verifica**, **comprese le motivazioni** per le decisioni assunte in merito al fatto che le **inesattezze** individuate **abbiano o meno un effetto rilevante sulle emissioni** o sui dati relativi alle tonnellate-chilometro comunicati.

Art. 26 – Documentazione interna di verifica

2. Il **verificatore** acclude i **risultati del riesame indipendente** alla **documentazione interna** di verifica.

CAPO II - Verifica

Art. 6: **Art. 20:** Affidabilità del verificatore

Art. 7: **Art. 21:** Obblighi del verificatore

Art. 8: **Art. 22:** Obblighi del trattante sulle inesattezze e delle non conformità

Art. 9: **Art. 23:** Soglia di rilevanza

Art. 10: **Art. 24:** Azioni correttive da intraprendere da parte dell'operatore aereo

Art. 11: **Art. 25:** Strategie indipendenti

Art. 12: **Art. 26:** Documentazione interna di verifica

Art. 13: **Art. 27:** Dichiarazione di verifica

Art. 14: **Art. 28:** Attività nell'ambito di applicazione

Art. 15: **Art. 29:** Riduzione delle non conformità non rilevanti in essere

Art. 16: **Art. 30:** Miglioramento del processo di monitoraggio e

Art. 17: **Art. 31:** Verifica corretta applicazione della metodologia di

monitoraggio
Art. 32: Verifica semplificata di impianti

Art. 18: **Art. 33:** Verifica semplificata per gli operatori aerei

Art. 19: **Art. 34:** Verifiche semplificate

Art. 27 – Dichiarazione di verifica

- 1. Sulla base delle informazioni raccolte** nel corso della verifica, **il verificatore presenta una dichiarazione di verifica al gestore.**

Art. 27 – Dichiarazione di verifica

La **dichiarazione di verifica** comprende almeno **uno dei seguenti risultati**:

- a) la comunicazione è **giudicata soddisfacente** in seguito alla verifica;
- b) la comunicazione **contiene inesattezze rilevanti** che **non** sono state **corrette** prima della presentazione della dichiarazione di verifica;
- c) **l'ambito di applicazione** della verifica è **troppo limitato** e il verificatore **non** ha potuto ottenere **prove sufficienti per** emettere **con garanzia ragionevole** un **parere sulla verifica** in cui **asserisce** che **la comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti**;
- d) **le non conformità**, individualmente o congiuntamente ad altre non conformità, non consentono una sufficiente chiarezza e **impediscono** al verificatore **di asserire con garanzia ragionevole** che la **comunicazione** del gestore o dell'operatore aereo **non è viziata da inesattezze rilevanti**.

Art. 27 – Dichiarazione di verifica

La **comunicazione** del gestore o dell'operatore aereo può essere giudicata **soddisfacente** solo **se non contiene inesattezze rilevanti**.

Art. 27 – Dichiarazione di verifica

2. Il **gestore** trasmette la **dichiarazione di verifica all'autorità competente unitamente alla comunicazione del gestore** interessato.

CAPO II - Verifica

Art. 6: **Art. 20:** Affidabilità del verificatore

Art. 7: **Art. 21:** Obblighi del verificatore

Art. 8: **Art. 22:** Obblighi del trattante sulle inesattezze e delle non conformità

Art. 9: **Art. 23:** Soglia di rilevanza

Art. 10: **Art. 24:** Azioni correttive da intraprendere da parte dell'operatore aereo

Art. 11: **Art. 25:** Strategie indipendenti

Art. 12: **Art. 26:** Documentazione interna di verifica

Art. 13: **Art. 27:** Dichiarazione di verifica

Art. 14: **Art. 28:** Limiti dell'ambito di applicazione

Art. 15: **Art. 29:** Riduzione del rischio delle non conformità non rilevanti in essere

Art. 16: **Art. 30:** Miglioramento del processo di monitoraggio e

Art. 17: **Art. 31:** Verifica corretta applicazione della metodologia di

monitoraggio la Verifica semplificata di impianti

Art. 18: **Art. 32:** Verifica semplificata per gli operatori aerei

Art. 19: **Art. 33:** Azioni preventive e correttive semplificate

Art. 28 – Limiti dell'ambito di applicazione

Il verificatore può concludere che l'**ambito di applicazione** della verifica è **troppo limitato** in una qualsiasi delle seguenti situazioni:

- a) la **mancaza di dati impedisce** al verificatore **di ottenere le prove necessarie per ridurre il rischio di verifica al livello necessario per conseguire una ragionevole certezza;**
- b) il **piano di monitoraggio non è approvato** dall'autorità competente;
- c) il **piano di monitoraggio non fornisce** un ambito di applicazione o una **chiarezza sufficiente per trarre conclusioni sulla verifica;**
- d) il **gestore non ha messo a disposizione informazioni sufficienti** per consentire al verificatore di eseguire la verifica.

CAPO II - Verifica

Art. 6: **Art. 20:** Affidabilità del verificatore

Art. 7: **Art. 21:** Obblighi del verificatore

Art. 8: **Art. 22:** Obblighi del trattante sulle inesattezze e delle non conformità

Art. 9: **Art. 23:** Soglia di rilevanza

Art. 10: **Art. 24:** Azioni correttive da intraprendere da unificatore aereo

Art. 11: **Art. 25:** Strategie indipendenti

Art. 12: **Art. 26:** Documentazione interna di verifica

Art. 13: **Art. 27:** Dichiarazione di verifica

Art. 14: **Art. 28:** Attività di verifica nell'ambito di applicazione

Art. 15: **Art. 29:** **Trattamento delle non conformità non rilevanti in essere**

Art. 16: **Art. 30:** Miglioramento del processo di monitoraggio e

Art. 17: **Art. 31:** **Verifica della corretta applicazione della metodologia di monitoraggio**
Art. 32: Verifica semplificata di impianti

Art. 18: **Art. 33:** **Verifica semplificata per gli operatori aerei**

Art. 19: **Art. 34:** **Verifiche semplificate**

Art. 29 – Trattamento delle non conformità non rilevanti in essere

1. Il **verificatore valuta se il gestore** o l'operatore aereo hanno **corretto le non conformità** riportate nella dichiarazione di verifica **relativa al periodo di monitoraggio precedente.**

Art. 29 – Trattamento delle non conformità non rilevanti in essere

Qualora **il gestore non abbia corretto** tali **non conformità**, **il verificatore stabilisce se** tale **omissione aumenti** o possa aumentare il **rischio di inesattezze**.

Il **verificatore indica nella dichiarazione di verifica** se tali **non conformità sono state risolte** dal gestore o dall'operatore aereo.

Art. 29 – Trattamento delle non conformità non rilevanti in essere

2. Il **verificatore registra**, nella **documentazione interna** di verifica, i **tempi e i modi** in cui le **non conformità** individuate vengono **risolte dal gestore durante la verifica**.

CAPO II - Verifica

Art. 6: ~~Art. 20: Affidabilità del verificatore~~

Art. 7: ~~Art. 21: Obblighi del verificatore~~

Art. 8: ~~Art. 22: Obblighi del trattante sulle inesattezze e delle non conformità~~

Art. 9: ~~Art. 23: Tempistica~~ Soglia di rilevanza

Art. 10: ~~Art. 24: Anzianità del personale assunto dalla ditta verificatore aereo~~

Art. 11: ~~Art. 25: Strategia indipendente~~

Art. 12: ~~Art. 26: Documentazione interna di verifica~~

Art. 13: ~~Art. 27: Pianificazione di verifica~~

Art. 14: ~~Art. 28: Attività in tutto l'ambito di applicazione~~

Art. 15: ~~Art. 29: Procedure di trattamento delle non conformità non rilevanti in essere~~

Art. 16: ~~Art. 30: Verifica~~ **Miglioramento del processo di monitoraggio e**

Art. 17: ~~Art. 31: Verifica~~ **comunicazione** diretta applicazione della metodologia di
monitoraggio ~~Art. 32: Verifica semplificata di impianti~~

Art. 18: ~~Art. 33: Verifica semplificata per gli operatori aerei~~

Art. 19: ~~Art. 34: Verifica semplificata~~

Art. 30 – Miglioramento del processo di monitoraggio e comunicazione

1. Il verificatore, qualora individui **ambiti di miglioramento** della prestazione, **include nella dichiarazione di verifica raccomandazioni** tese a **migliorare le prestazioni**:
 - a) la **valutazione dei rischi**;
 - b) lo sviluppo, la documentazione, l'applicazione e il mantenimento delle **attività riguardanti il flusso dei dati** e delle **attività di controllo** nonché la valutazione del sistema di controllo;
 - c) lo sviluppo, la documentazione, l'applicazione e il mantenimento delle **procedure per le attività riguardanti il flusso dei dati** e le **attività di controllo** nonché altre procedure;
 - d) il **monitoraggio e la comunicazione delle emissioni**, anche in **relazione al conseguimento di livelli più elevati**, **riducendo i rischi e accrescendo l'efficienza del monitoraggio e della comunicazione.**

CAPO II - Verifica

Art. 6: **Art. 20** Affidabilità del verificatore

Art. 7: **Art. 21** Obblighi del verificatore

Art. 8: **Art. 22** Obblighi del trattante sulle inesattezze e delle non conformità

Art. 9: **Art. 23** Soglia di rilevanza

Art. 10: **Art. 24** Azioni correttive da intraprendere da unificatore aereo

Art. 11: **Art. 25** Strategie indipendenti

Art. 12: **Art. 26** Documentazione interna di verifica

Art. 13: **Art. 27** Identificazione di verifica

Art. 14: **Art. 28** Attività in ambito di applicazione

Art. 15: **Art. 29** Riduzione delle non conformità non rilevanti in essere

Art. 16: **Art. 30** Miglioramento del processo di monitoraggio e

Art. 17: **Art. 31** Verifica corretta applicazione della metodologia di

monitoraggio **Art. 31: Verifica semplificata di impianti**

Art. 18: **Art. 32** Verifica semplificata per gli operatori aerei

Art. 19: **Art. 33** Impianti certificati semplificate

Art. 31 – Verifica semplificata di impianti

1. Il **VERIFICATORE PUO' DECIDERE, PREVIA APPROVAZIONE**, di un'autorità competente, **di rinunciare alle visite in sito** per gli impianti sulla **base dell'esito dell'analisi dei rischi** e dopo aver appurato di **poter accedere a distanza a tutti i dati utili** e che sono soddisfatte le condizioni per la rinuncia alle visite in sito stabilite dalla Commissione.

II GESTORE PRESENTA UNA DOMANDA all'autorità competente di **approvare** la decisione del **verificatore di rinunciare alla visita** in sito.

Art. 31 – Verifica semplificata di impianti

Sulla base della domanda presentata dal gestore interessato, **l'autorità competente decide** in merito all'approvazione della decisione del verificatore di rinunciare alla visita in sito.

Art. 31 – Verifica semplificata di impianti

2. L'approvazione dell'autorità competente non è necessaria per rinunciare alle visite in sito degli **impianti a emissioni ridotte** ($<25.000 t$).

Art. 31 – Verifica semplificata di impianti

3. Il verificatore effettua **visite in sito in ogni caso** nelle situazioni seguenti:
- a) il verificatore **valuta per la prima volta la comunicazione** delle emissioni del gestore;
 - b) il verificatore **non ha effettuato visite in sito in due periodi** di comunicazione immediatamente **anteriori** al periodo di comunicazione in corso;
 - c) **durante il periodo di comunicazione** sono state **apportate modifiche significative** ai **piani di monitoraggio**.

CAPO II - Verifica

Art. 6: **Art. 20:** Affidabilità del verificatore

Art. 7: **Art. 21:** Obblighi del verificatore

Art. 8: **Art. 22:** Obblighi del trattante sulle inesattezze e delle non conformità

Art. 9: **Art. 23:** Soglia di rilevanza

Art. 10: **Art. 24:** Azioni correttive da intraprendere da unificatore aereo

Art. 11: **Art. 25:** Strategie indipendenti

Art. 12: **Art. 26:** Decisione interna di verifica

Art. 13: **Art. 27:** Dichiarazione di verifica

Art. 14: **Art. 28:** Attività di verifica nell'ambito di applicazione

Art. 15: **Art. 29:** Riduzione delle non conformità non rilevanti in essere

Art. 16: **Art. 30:** Miglioramento del processo di monitoraggio e

Art. 17: **Art. 31:** Verifica corretta applicazione della metodologia di

monitoraggio
Art. 32: Verifica semplificata di impianti

Art. 18: **Art. 32:** Verifica semplificata per gli operatori aerei

Art. 19: **Art. 33:** Verifiche semplificate

Art. 31 – Verifica semplificata per gli operatori aerei

1. Il verificatore può decidere di **rinunciare alla visita** in sito **per un emettitore di entità ridotta** ($<25.000 t$) se il verificatore conclude, sulla base dell'**analisi dei rischi** effettuata, **di poter accedere a distanza** a tutti i **dati** utili.

CAPO II - Verifica

Art. 6: **Art. 20: Affidabilità del verificatore**

Art. 7: **Art. 21: Obblighi del verificatore**

Art. 8: **Art. 22: Obblighi del trattante sulle inesattezze e delle non conformità**

Art. 9: **Art. 23: Soglia di rilevanza**

Art. 10: **Art. 24: Informazioni da risultare dalla verifica operatore aereo**

Art. 11: **Art. 25: Strategie indipendenti**

Art. 12: **Art. 26: Documentazione interna di verifica**

Art. 13: **Art. 27: Dichiarazione di verifica**

Art. 14: **Art. 28: Attività in ambito di applicazione**

Art. 15: **Art. 29: Riduzione delle non conformità non rilevanti in essere**

Art. 16: **Art. 30: Miglioramento del processo di monitoraggio e**

Art. 17: **Art. 31: Corretta applicazione della metodologia di**

Art. 32: Verifica semplificata di impianti

Art. 18: **Art. 33: Verifica semplificata per gli operatori aerei**

Art. 19: **Art. 33: Piani per le verifiche semplificate**

Art. 33 – Piani per le verifiche semplificate

Un verificatore che utilizza un **piano di verifica semplificato** tiene un **registro delle motivazioni dell'utilizzo di tali piani** nella **documentazione interna** di verifica, compresa la dimostrazione del fatto che le condizioni per ricorrere a piani di verifica semplificati sono state soddisfatte.

Struttura norma

CAPO I – Disposizioni generali

CAPO II – Verifica

CAPO III – Requisiti per i verificatori

CAPO IV – Accreditamento

CAPO V – Requisiti relativi agli organismi di accreditamento per
l'accreditamento dei verificatori ETS

CAPO VI – Scambio di informazioni

CAPO VII – Disposizioni finali

CAPO III – Requisiti per i verificatori

Art. 34: Ambiti di accreditamento per settore

Art. 35: Processo per il mantenimento delle competenze

Art. 36: Squadre di verifica

Art. 37: Requisiti di competenza per gli auditor dell'EU ETS e i capi responsabili del gruppo di audit dell'EU ETS

Art. 38: Requisiti di competenza per i responsabili del riesame indipendente

Art. 39: Ricorso a esperti tecnici

Art. 40: Procedure per le attività di verifica

Art. 41: Registri e comunicazione

Art. 42: Imparzialità e indipendenza

CAPO III – Requisiti per i verificatori

Art. 34: Ambiti di accreditamento per settore

Art. 35: Processo per il mantenimento delle competenze

Art. 36: Squadre di verifica

Art. 37: Requisiti di competenza per gli auditor dell'EU ETS e i capi responsabili del gruppo di audit dell'EU ETS

Art. 38: Requisiti di competenza per i responsabili del riesame indipendente

Art. 39: Ricorso a esperti tecnici

Art. 40: Procedure per le attività di verifica

Art. 41: Registri e comunicazione

Art. 42: Imparzialità e indipendenza

Art. 34 – Ambiti di accreditamento per settore

Il verificatore presenta una **dichiarazione di verifica solo** a un gestore che svolga un'**attività** per la quale il verificatore **ha ottenuto un accreditamento**.

CAPO III – Requisiti per i verificatori

Art. 34: Ambiti di accreditamento per settore

Art. 35: Processo per il mantenimento delle competenze

Art. 36: Squadre di verifica

Art. 37: Requisiti di competenza per gli auditor dell'EU ETS e i capi responsabili del gruppo di audit dell'EU ETS

Art. 38: Requisiti di competenza per i responsabili del riesame indipendente

Art. 39: Ricorso a esperti tecnici

Art. 40: Procedure per le attività di verifica

Art. 41: Registri e comunicazione

Art. 42: Imparzialità e indipendenza

Art. 35 – Processo per il mantenimento delle competenze

1. Il verificatore istituisce, documenta, applica e mantiene un **PROCESSO per le competenze** atto ad assicurare che **tutto il personale** incaricato di attività di verifica **disponga delle competenze** per svolgere i **compiti assegnati**.

Art. 35 – Processo per il mantenimento delle competenze

2. Il verificatore quanto meno definisce, documenta, applica e mantiene:
- a) **criteri GENERALI di competenza** per **TUTTO IL PERSONALE** che espleti attività **di verifica**;
 - b) **criteri SPECIFICI di competenza** per **CIASCUNA FUNZIONE** in seno al verificatore che **svolga attività di verifica**;
 - c) un **metodo** per **assicurare il MANTENIMENTO DELLE COMPETENZE** e la **periodica valutazione** del **rendimento** di tutto il **personale** che svolge attività di verifica;
 - d) un **processo** per assicurare la **FORMAZIONE CONTINUA** del **personale** che svolge attività di verifica;
 - e) un **processo** per valutare se **l'incarico di verifica ricada nell'ambito di accreditamento** del verificatore e se quest'ultimo **disponga delle competenze**, del personale e delle **risorse necessari a selezionare una squadra** di verifica.

Art. 35 – Processo per il mantenimento delle competenze

I **criteri** di competenza **specifici** sono relativi a **ciascun ambito di accreditamento** in cui tali soggetti svolgono attività di verifica.

Art. 35 – Processo per il mantenimento delle competenze

5. Il verificatore è dotato di un **sistema per registrare i risultati** delle **attività condotte nel processo per le competenze**.

Art. 35 – Processo per il mantenimento delle competenze

6. Un **VALUTATORE** dotato di competenze sufficienti **valuta** la **competenza e il rendimento** (*del GVI*).

A tal fine, il **valutatore competente** tiene **sotto OSSERVAZIONE** detti **auditor DURANTE LA VERIFICA** della comunicazione del gestore **nel sito dell'impianto** per stabilire se **soddisfino i criteri di competenza**.

CAPO III – Requisiti per i verificatori

Art. 34: Ambiti di accreditamento per settore

Art. 35: Processo per il mantenimento delle competenze

Art. 36: Squadre di verifica

Art. 37: Requisiti di competenza per gli auditor dell'EU ETS e i capi responsabili del gruppo di audit dell'EU ETS

Art. 38: Requisiti di competenza per i responsabili del riesame indipendente

Art. 39: Ricorso a esperti tecnici

Art. 40: Procedure per le attività di verifica

Art. 41: Registri e comunicazione

Art. 42: Imparzialità e indipendenza

Art. 36 – Squadre di verifica

2. La **squadra di verifica** consiste **quanto meno** di un capo responsabile del gruppo di audit (***lead auditor***) dell'EU ETS **e, laddove** le conclusioni del verificatore e **l'analisi strategica lo prevedano**, di un numero congruo di **auditor** dell'EU ETS e di **esperti tecnici**.
3. Per il **riesame indipendente** delle attività di verifica, il **verificatore nomina un responsabile** del riesame indipendente che non fa parte della squadra di verifica.

Art. 36 – Squadre di verifica

5. La **squadra di verifica** comprende **almeno una persona** dotata della competenza **per valutare gli aspetti specifici** di monitoraggio e comunicazione e una persona in grado di comunicare nella lingua necessaria.
6. Qualora la **squadra di verifica** sia composta da **un'unica persona**, questa **soddisfa tutti i requisiti** di competenza necessari.

CAPO III – Requisiti per i verificatori

Art. 34: Ambiti di accreditamento per settore

Art. 35: Processo per il mantenimento delle competenze

Art. 36: Squadre di verifica

Art. 37: Requisiti di competenza per gli auditor dell'EU ETS e i capi responsabili del gruppo di audit dell'EU ETS

Art. 38: Requisiti di competenza per i responsabili del riesame indipendente

Art. 39: Ricorso a esperti tecnici

Art. 40: Procedure per le attività di verifica

Art. 41: Registri e comunicazione

Art. 42: Imparzialità e indipendenza

Art. 37 – Requisiti di competenza per gli auditor dell'EU ETS e i capi responsabili del gruppo di audit dell'EU ETS

1. L'**auditor** dell'EU ETS quanto meno:
 - a) **conosce** la direttiva **2003/87/CE**, il regolamento (UE) n. **601/2012**, il **presente regolamento**, le **norme pertinenti**, gli **orientamenti applicabili**, nonché gli **orientamenti** e la **legislazione** in merito emanati **dallo Stato membro in cui** il verificatore **effettua la verifica**;

Art. 37 – Requisiti di competenza per gli auditor dell'EU ETS e i capi responsabili del gruppo di audit dell'EU ETS

- b) possiede la **conoscenza e l'esperienza** relative alla **revisione dei dati e delle informazioni**, anche in relazione ai seguenti elementi:
- i) le **metodologie di revisione delle informazioni**, compresa l'**applicazione** della **soglia di rilevanza** e la valutazione della rilevanza delle inesattezze;
 - ii) l'**analisi dei rischi intrinseci e dei rischi di controllo**;
 - iii) le **tecniche di campionamento**;
 - iv) la **valutazione dei sistemi di informazione**.

Art. 37 – Requisiti di competenza per gli auditor dell'EU ETS e i capi responsabili del gruppo di audit dell'EU ETS

- c) **è in grado di svolgere attività** connesse alla **verifica della comunicazione;**
- d) **conosce** e ha **esperienza** negli **aspetti tecnici specifici per settore** relativi al monitoraggio e alla comunicazione.

CAPO III – Requisiti per i verificatori

Art. 34: Ambiti di accreditamento per settore

Art. 35: Processo per il mantenimento delle competenze

Art. 36: Squadre di verifica

Art. 37: Requisiti di competenza per gli auditor dell'EU ETS e i capi responsabili del gruppo di audit dell'EU ETS

Art. 38: Requisiti di competenza per i responsabili del riesame indipendente

Art. 39: Ricorso a esperti tecnici

Art. 40: Procedure per le attività di verifica

Art. 41: Registri e comunicazione

Art. 42: Imparzialità e indipendenza

Art. 38 – Requisiti di competenza per i responsabili del riesame indipendente

1. Il **responsabile del riesame indipendente** è dotato **dell'autorità adeguata** a rivedere il progetto di dichiarazione di verifica e la documentazione interna di verifica.
2. Il responsabile del riesame indipendente **soddisfa i requisiti di competenza per un CAPO RESPONSABILE DEL GRUPPO DI AUDIT dell'EU ETS.**
3. Il responsabile del riesame indipendente **dispone delle competenze necessarie ad analizzare le informazioni fornite** per confermarne la completezza e l'integrità, contestare le informazioni mancanti o contraddittorie, nonché controllare le tracce dei dati allo scopo di valutare se la documentazione interna di verifica sia completa e fornire sufficienti informazioni a sostegno del progetto di dichiarazione di verifica.

CAPO III – Requisiti per i verificatori

Art. 34: Ambiti di accreditamento per settore

Art. 35: Processo per il mantenimento delle competenze

Art. 36: Squadre di verifica

Art. 37: Requisiti di competenza per gli auditor dell'EU ETS e i capi responsabili del gruppo di audit dell'EU ETS

Art. 38: Requisiti di competenza per i responsabili del riesame indipendente

Art. 39: Ricorso a esperti tecnici

Art. 40: Procedure per le attività di verifica

Art. 41: Registri e comunicazione

Art. 42: Imparzialità e indipendenza

Art. 39 – Ricorso a esperti tecnici

1. Nell'eseguire le attività di verifica, **il verificatore può avvalersi** della consulenza **di esperti tecnici** per godere delle conoscenze e competenze dettagliate su una determinata materia.
2. Qualora il responsabile del riesame indipendente non abbia la competenza per valutare una determinata questione, il verificatore richiede l'assistenza di un esperto tecnico.
3. L'**esperto tecnico** ha le competenze e le conoscenze necessarie **per assistere efficacemente il GVI, oppure il responsabile del riesame indipendente** se necessario.
4. L'**esperto tecnico** esegue i compiti specificati **SOTTO LA DIREZIONE e la piena responsabilità del capo responsabile** del gruppo di audit o del responsabile del riesame indipendente.

CAPO III – Requisiti per i verificatori

Art. 34: Ambiti di accreditamento per settore

Art. 35: Processo per il mantenimento delle competenze

Art. 36: Squadre di verifica

Art. 37: Requisiti di competenza per gli auditor dell'EU ETS e i capi responsabili del gruppo di audit dell'EU ETS

Art. 38: Requisiti di competenza per i responsabili del riesame indipendente

Art. 39: Ricorso a esperti tecnici

Art. 40: Procedure per le attività di verifica

Art. 41: Registri e comunicazione

Art. 42: Imparzialità e indipendenza

Art. 40 – Procedure per le attività di verifica

1. Il **verificatore** definisce, documenta, applica e mantiene **una o più procedure per le attività di verifica** conformemente alla **norma armonizzata** di cui all'allegato II.
2. Il verificatore definisce, documenta, applica e mantiene un **sistema di gestione della qualità** conformemente alla **norma armonizzata** di cui all'allegato II.

CAPO III – Requisiti per i verificatori

Art. 34: Ambiti di accreditamento per settore

Art. 35: Processo per il mantenimento delle competenze

Art. 36: Squadre di verifica

Art. 37: Requisiti di competenza per gli auditor dell'EU ETS e i capi responsabili del gruppo di audit dell'EU ETS

Art. 38: Requisiti di competenza per i responsabili del riesame indipendente

Art. 39: Ricorso a esperti tecnici

Art. 40: Procedure per le attività di verifica

Art. 41: Registri e comunicazione

Art. 42: Imparzialità e indipendenza

Art. 41 – Registri e comunicazione

1. Il verificatore tiene registri (**registrazioni**), anche **sulla competenza e sull'IMPARZIALITA' DEL PERSONALE**, atti a dimostrare l'osservanza del presente regolamento.
2. Periodicamente il verificatore mette le informazioni a disposizione del gestore.
3. Il verificatore tutela la riservatezza delle informazioni ottenute durante la verifica.

CAPO III – Requisiti per i verificatori

Art. 34: Ambiti di accreditamento per settore

Art. 35: Processo per il mantenimento delle competenze

Art. 36: Squadre di verifica

Art. 37: Requisiti di competenza per gli auditor dell'EU ETS e i capi responsabili del gruppo di audit dell'EU ETS

Art. 38: Requisiti di competenza per i responsabili del riesame indipendente

Art. 39: Ricorso a esperti tecnici

Art. 40: Procedure per le attività di verifica

Art. 41: Registri e comunicazione

Art. 42: Imparzialità e indipendenza

Art. 42 – Imparzialità e indipendenza

- 1. Il verificatore è indipendente dal gestore ed è imparziale nell'esecuzione delle attività di verifica.**

A tale scopo **il verificatore e qualsiasi parte della medesima persona giuridica non è un gestore, né proprietario di un gestore né di proprietà di questi né intrattiene relazioni con il gestore che possano compromettere la sua indipendenza e imparzialità.** Il verificatore è altresì indipendente dagli **organismi che scambiano le quote di emissioni** in conformità del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra.

Art. 42 – Imparzialità e indipendenza

2. Il verificatore è **organizzato** in modo da **tutelare la propria obiettività, indipendenza e imparzialità**. Ai fini del presente regolamento si applicano gli obblighi pertinenti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato II.

Art. 42 – Imparzialità e indipendenza

3. Il **verificatore non svolge attività di verifica per un gestore** o un operatore aereo **atto a generare un rischio inaccettabile per la propria imparzialità o a creare un conflitto di interesse**. Il verificatore non si avvale di personale interno o esterno nella verifica della comunicazione di un gestore che comporti un conflitto di interesse effettivo o potenziale.

Art. 42 – Imparzialità e indipendenza

Si considera che un **rischio inaccettabile per l'imparzialità** insorge, fra l'altro, in uno qualsiasi dei **casi seguenti**:

- a) qualora **un verificatore o qualsiasi parte della medesima persona giuridica offra servizi di consulenza per sviluppare parte del processo di monitoraggio e comunicazione** descritto nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente, compresa **l'elaborazione della metodologia di monitoraggio, l'elaborazione della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo e la stesura del piano di monitoraggio;**
- b) qualora **un verificatore o qualsiasi parte della medesima persona giuridica offra assistenza tecnica per sviluppare o mantenere il sistema attuato.**

Art. 42 – Imparzialità e indipendenza

4. Si considera che un **conflitto di interesse** per il verificatore nelle relazioni con il gestore insorge, **fra l'altro**, in uno qualsiasi dei casi seguenti:
- a) qualora la **relazione tra il verificatore e il gestore** si basi su una **proprietà comune**, una **governance comune**, una **dirigenza o personale comune**, **risorse condivise**, **fondi comuni** e **contratti o commercializzazione in comune**;
 - b) qualora **il gestore abbia ricevuto una consulenza da un ente** di consulenza **che intrattenga relazioni con il verificatore** e ne **comprometta l'imparzialità**.

Art. 42 – Imparzialità e indipendenza

L'imparzialità del verificatore si considera compromessa qualora le relazioni tra il verificatore e l'ente di consulenza si basino su una **proprietà comune**, una **governance comune**, una **dirigenza o personale comune**, **risorse condivise**, **fondi comuni**, **contratti** o **commercializzazione** in comune e un pagamento comune della commissione sulle vendite o altro **incentivo per la segnalazione di nuovi clienti**.

Art. 42 – Imparzialità e indipendenza

6. Il verificatore istituisce, documenta, applica e mantiene un **PROCESSO per assicurare il perdurare dell'imparzialità e dell'indipendenza proprie**. Tale processo **comprende un meccanismo per salvaguardare l'imparzialità e l'indipendenza del verificatore** e soddisfa i pertinenti requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato II.

Struttura norma

CAPO I – Disposizioni generali

CAPO II – Verifica

CAPO III – Requisiti per i verificatori

CAPO IV – Accredimento

CAPO V – Requisiti relativi agli organismi di accreditamento per
l'accreditamento dei verificatori ETS

CAPO VI – Scambio di informazioni

CAPO VII – Disposizioni finali

CAPO IV - Accreditamento

Art. 43: Accreditamento

Art. 44: Obiettivi dell'accreditamento

Art. 45: Domanda di accreditamento

Art. 46: Predisposizione della valutazione

Art. 47: Valutazione

Art. 48: Decisione sull'accreditamento e sull'attestato di accreditamento

Art. 49: Vigilanza

Art. 50: Rivalutazione

Art. 51: Valutazione straordinaria

Art. 52: Ampliamento dell'ambito

Art. 53: Misure amministrative

CAPO IV - Accreditamento

Art. 43: Accreditamento

Art. 44: Obiettivi dell'accreditamento

Art. 45: Domanda di accreditamento

Art. 46: Predisposizione della valutazione

Art. 47: Valutazione

Art. 48: Decisione sull'accreditamento e sull'attestato di
accreditamento

Art. 49: Vigilanza

Art. 50: Rivalutazione

Art. 51: Valutazione straordinaria

Art. 52: Ampliamento dell'ambito

Art. 53: Misure amministrative

Art. 43 – Accreditamento

Il verificatore che presenta (*emette*) una dichiarazione di verifica al gestore è **accreditato per l'ambito delle attività di cui all'allegato I** per le quali il verificatore effettua la verifica.

CAPO IV - Accreditamento

Art. 43: Accreditamento

Art. 44: Obiettivi dell'accreditamento

Art. 45: Domanda di accreditamento

Art. 46: Predisposizione della valutazione

Art. 47: Valutazione

Art. 48: Decisione sull'accreditamento e sull'attestato di accreditamento

Art. 49: Vigilanza

Art. 50: Rivalutazione

Art. 51: Valutazione straordinaria

Art. 52: Ampliamento dell'ambito

Art. 53: Misure amministrative

Art. 45 – Domanda di accreditamento

1. Qualsiasi persona giuridica o altro soggetto giuridico **può presentare una domanda di accreditamento.**

La **domanda** è corredata dalle informazioni obbligatorie **conformemente alla norma armonizzata** di cui all'allegato III.

Art. 45 – Domanda di accreditamento

2. Il **richiedente inoltra** anche i seguenti elementi:
- a) **tutte le informazioni chieste dall'organismo nazionale di accreditamento;**
 - b) le **procedure** e le informazioni **relative ai processi** e le informazioni sul **sistema di gestione della qualità** di cui all'articolo 40;
 - c) i **criteri di competenza** e i risultati del processo per le competenze di cui all'articolo 35;
 - d) le **informazioni sul processo** inteso ad **assicurare il mantenimento dell'imparzialità** e dell'indipendenza di cui all'articolo 42, compresi i dati concernenti l'imparzialità e l'indipendenza del verificatore e del relativo personale;
 - e) le **informazioni sugli esperti tecnici** e sui principali addetti coinvolti nella verifica;
 - f) il **sistema e il processo per assicurare un'adeguata documentazione interna di verifica;**
 - g) altri registri utili di cui all'articolo 41.

CAPO IV - Accreditamento

Art. 43: Accreditamento

Art. 44: Obiettivi dell'accreditamento

Art. 45: Domanda di accreditamento

Art. 46: Predisposizione della valutazione

Art. 47: Valutazione

Art. 48: Decisione sull'accreditamento e sull'attestato di
accreditamento

Art. 49: Vigilanza

Art. 50: Rivalutazione

Art. 51: Valutazione straordinaria

Art. 52: Ampliamento dell'ambito

Art. 53: Misure amministrative

Art. 47 – Valutazione

1. La **squadra di valutazione** svolge quanto meno le seguenti attività:
 - a) un **esame di tutti i documenti e** registri (**registrazioni**) pertinenti;
 - b) una **visita presso i locali del richiedente per esaminare** un campione rappresentativo della **documentazione interna di verifica e valutare l'attuazione del sistema di gestione della qualità** del richiedente e le procedure o i processi;
 - c) **l'osservazione diretta di una PARTE RAPPRESENTATIVA dell'AMBITO richiesto per l'accreditamento e il rendimento e le competenze di un numero rappresentativo degli ADDETTI del verificatore** coinvolti nella verifica della comunicazione del gestore per assicurare che il personale operi conformemente al presente regolamento.

CAPO IV - Accreditamento

Art. 43: Accreditamento

Art. 44: Obiettivi dell'accreditamento

Art. 45: Domanda di accreditamento

Art. 46: Predisposizione della valutazione

Art. 47: Valutazione

Art. 48: Decisione sull'accreditamento e sull'attestato di accreditamento

Art. 49: Vigilanza

Art. 50: Rivalutazione

Art. 51: Valutazione straordinaria

Art. 52: Ampliamento dell'ambito

Art. 53: Misure amministrative

Art. 49 – Vigilanza

1. L'organismo nazionale di accreditamento svolge un intervento di **vigilanza annuale in relazione a ciascun verificatore** cui ha rilasciato un attestato di accreditamento.

La vigilanza (*sorveglianza*) **comprende** quanto meno:

- a) una **visita ai locali del verificatore**;
- b) l'**osservazione diretta delle prestazioni e delle competenze** di un **numero rappresentativo di addetti del verificatore**.

Art. 49 – Vigilanza

2. L'organismo nazionale di accreditamento effettua il **primo** intervento di **vigilanza entro 12 mesi dalla data** in cui è stato rilasciato l'attestato **di accreditamento**.
3. L'organismo nazionale di accreditamento predispone il **piano per l'intervento di vigilanza in relazione a ciascun verificatore** in maniera da **comprendere CAMPIONI RAPPRESENTATIVI dell'ambito di accreditamento** da valutare.
5. Qualora un **verificatore svolga una verifica in un altro Stato membro** (es. *italiano in Danimarca*), l'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore (**ACCREDIA**) **può chiedere** all'organismo nazionale di accreditamento dello Stato membro in cui si svolge la verifica (**DANAK**), **di effettuare attività di vigilanza per suo conto e sotto la sua responsabilità**.

CAPO IV - Accreditamento

Art. 43: Accreditamento

Art. 44: Obiettivi dell'accreditamento

Art. 45: Domanda di accreditamento

Art. 46: Predisposizione della valutazione

Art. 47: Valutazione

Art. 48: Decisione sull'accreditamento e sull'attestato di accreditamento

Art. 49: Vigilanza

Art. 50: Rivalutazione

Art. 51: Valutazione straordinaria

Art. 52: Ampliamento dell'ambito

Art. 53: Misure amministrative

Art. 50 – Rivalutazione

1. **Prima della scadenza** dell'attestato di **accreditamento**, l'organismo nazionale di accreditamento conduce una **rivalutazione del verificatore** al quale ha rilasciato un attestato di accreditamento, **per stabilire se** la validità di tale attestato di accreditamento **possa essere prorogata**.
2. L'organismo nazionale di accreditamento predispone il **piano per la rivalutazione** di ciascun verificatore in maniera da **comprendere campioni rappresentativi dell'ambito di accreditamento** da valutare.

CAPO IV - Accreditamento

Art. 43: Accreditamento

Art. 44: Obiettivi dell'accreditamento

Art. 45: Domanda di accreditamento

Art. 46: Predisposizione della valutazione

Art. 47: Valutazione

Art. 48: Decisione sull'accreditamento e sull'attestato di accreditamento

Art. 49: Vigilanza

Art. 50: Rivalutazione

Art. 51: Valutazione straordinaria

Art. 52: Ampliamento dell'ambito

Art. 53: Misure amministrative

Art. 51 – Valutazione straordinaria

1. **In qualsiasi momento** l'organismo nazionale di accreditamento **può effettuare una valutazione straordinaria** per assicurare che il verificatore rispetti le disposizioni del presente regolamento.
2. Il **verificatore informa immediatamente** l'organismo nazionale di accreditamento **circa qualsiasi modifica significativa** a un aspetto del proprio stato o operatività, **che si rifletta sul proprio accreditamento.**

CAPO IV - Accreditamento

Art. 43: Accreditamento

Art. 44: Obiettivi dell'accreditamento

Art. 45: Domanda di accreditamento

Art. 46: Predisposizione della valutazione

Art. 47: Valutazione

Art. 48: Decisione sull'accreditamento e sull'attestato di accreditamento

Art. 49: Vigilanza

Art. 50: Rivalutazione

Art. 51: Valutazione straordinaria

Art. 52: Ampliamento dell'ambito

Art. 53: Misure amministrative

Art. 52 – Ampliamento dell'ambito

In risposta a una **domanda presentata** da un verificatore per l'ampliamento dell'ambito (***estensione dello scopo***) di un **accreditamento già concesso**, l'organismo nazionale di accreditamento intraprende le **azioni necessarie a stabilire se il verificatore soddisfa i requisiti per l'ampliamento richiesto** del proprio ambito di accreditamento.

CAPO IV - Accreditamento

Art. 43: Accreditamento

Art. 44: Obiettivi dell'accreditamento

Art. 45: Domanda di accreditamento

Art. 46: Predisposizione della valutazione

Art. 47: Valutazione

Art. 48: Decisione sull'accreditamento e sull'attestato di accreditamento

Art. 49: Vigilanza

Art. 50: Rivalutazione

Art. 51: Valutazione straordinaria

Art. 52: Ampliamento dell'ambito

Art. 53: Misure amministrative

Art. 53 – Misure amministrative

1. L'organismo nazionale di accreditamento può **sospendere, revocare o ridurre l'accREDITAMENTO di un verificatore** qualora quest'ultimo **non ottemperi alle disposizioni del presente regolamento.**

L'organismo nazionale di accreditamento sospende, revoca o riduce l'accREDITAMENTO di un verificatore su richiesta di quest'ultimo.

L'organismo nazionale di accREDITAMENTO istituisce, documenta, applica e mantiene **una procedura per la sospensione e la revoca dell'accREDITAMENTO e la riduzione dell'ambito dell'accREDITAMENTO** (RG 15 p.to 1.7).

Art. 53 – Misure amministrative

2. L'organismo nazionale di accreditamento **sospende un accreditamento o ne restringe l'ambito** in ognuno dei seguenti casi:
- a) il verificatore ha commesso una **violazione grave dei requisiti del presente regolamento;**
 - b) il verificatore **non ha soddisfatto** i requisiti del **presente regolamento in maniera persistente e ripetuta;**
 - c) il verificatore **ha violato altri specifici termini o condizioni** dell'organismo nazionale di accreditamento.

Art. 53 – Misure amministrative

3. L'organismo nazionale di accreditamento **revoca** l'**accreditamento** se:
- a) il verificatore **non ha posto rimedio ai motivi** alla base di una decisione **di sospensione** dell'attestato di accreditamento;
 - b) un **membro dell'alta dirigenza** del verificatore **ha subito una CONDANNA PER FRODE**;
 - c) il verificatore **ha fornito intenzionalmente INFORMAZIONI FALSE.**

Art. 53 – Misure amministrative

4. **La decisione** di un organismo nazionale di accreditamento **di sospendere, revocare o ridurre l'ambito dell'accREDITAMENTO è passibile di ricorso.**

Gli Stati membri istituiscono procedure per la risoluzione di tali ricorsi (*RG 15 p.to 1.8*).

Art. 53 – Misure amministrative

5. La decisione di un organismo nazionale di accreditamento di sospendere, revocare o ridurre l'ambito dell'accreditamento ha effetto a decorrere dalla relativa notifica al verificatore.

L'organismo nazionale di accreditamento **pone termine alla sospensione** dell'attestato **di accreditamento** qualora abbia **ricevuto informazioni soddisfacenti** e **sia convinto che il verificatore soddisfa i requisiti del presente regolamento.**

Struttura norma

CAPO I – Disposizioni generali

CAPO II – Verifica

CAPO III – Requisiti per i verificatori

CAPO IV – Accreditamento

CAPO V – Requisiti relativi agli organismi di accreditamento per
l'accreditamento dei verificatori ETS

CAPO VI – Scambio di informazioni

CAPO VII – Disposizioni finali

CAPO V – Requisiti relativi agli organismi di accreditamento per l'accREDITAMENTO dei verificatori ETS

Art. 54: Organismo nazionale di accreditamento

Art. 55: Accreditamento transfrontaliero

Art. 56: Indipendenza e imparzialità

Art. 57: Squadra di valutazione

Art. 58: Requisiti di competenza per i valutatori

Art. 59: Esperti tecnici

Art. 60: Procedure

Art. 61: Reclami

Art. 62: Registri e documentazione

Art. 63: Accesso alle informazioni e riservatezza

Art. 64: Valutazione inter pares

Art. 65: Azione correttiva

Art. 66: Riconoscimento reciproco dei verificatori

Art. 67: Monitoraggio dei servizi erogati

Art. 68: Scambio elettronico di dati e impiego di sistemi di automazione

CAPO V – Requisiti relativi agli organismi di accreditamento per l'accREDITAMENTO dei verificatori ETS

Art. 54: Organismo nazionale di accreditamento

Art. 55: Accreditamento transfrontaliero

Art. 56: Indipendenza e imparzialità

Art. 57: Squadra di valutazione

Art. 58: Requisiti di competenza per i valutatori

Art. 59: Esperti tecnici

Art. 60: Procedure

Art. 61: Reclami

Art. 62: Registri e documentazione

Art. 63: Accesso alle informazioni e riservatezza

Art. 64: Valutazione inter pares

Art. 65: Azione correttiva

Art. 66: Riconoscimento reciproco dei verificatori

Art. 67: Monitoraggio dei servizi erogati

Art. 68: Scambio elettronico di dati e impiego di sistemi di automazione

Art. 54 – Organismo nazionale di accreditamento

2. **Qualora uno Stato membro decida di consentire la certificazione, a norma del presente regolamento, dei **verificatori che sono persone fisiche, i compiti** relativi alla certificazione di detti verificatori **sono affidati a un'autorità nazionale diversa dall'organismo nazionale di accreditamento** designato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008.**

N.B.: I verificatori singoli non sono previsti nel sistema italiano

Struttura norma

CAPO I – Disposizioni generali

CAPO II – Verifica

CAPO III – Requisiti per i verificatori

CAPO IV – Accreditamento

CAPO V – Requisiti relativi agli organismi di accreditamento per
l'accreditamento dei verificatori ETS

CAPO VI – Scambio di informazioni

CAPO VII – Disposizioni finali

CAPO VI – Scambio di informazioni

Art. 69: Scambio di informazioni e punti di contatto

Art. 70: Programma di lavoro riguardante l'accreditamento e relazione di gestione

Art. 71: Scambio di informazioni sulle misure amministrative

Art. 72: Informazioni trasmesse dall'autorità competente

Art. 73: Scambio di informazioni sulla vigilanza

Art. 74: Scambio di informazioni con lo Stato membro in cui il responsabile della verifica è stabilito

Art. 75: Banche di dati concernenti i verificatori accreditati

Art. 76: Notifica da parte dei verificatori

Struttura norma

CAPO I – Disposizioni generali

CAPO II – Verifica

CAPO III – Requisiti per i verificatori

CAPO IV – Accreditamento

CAPO V – Requisiti relativi agli organismi di accreditamento per
l'accreditamento dei verificatori ETS

CAPO VI – Scambio di informazioni

CAPO VII – Disposizioni finali

CAPO VII – Disposizioni finali

Art. 77: Disposizioni transitorie

Art. 78: Entrata in vigore

CAPO VII – Disposizioni finali

Art. 77: Disposizioni transitorie

Art. 78: Entrata in vigore

Art. 78 – Entrata in vigore

Si applica a decorrere dal
1° gennaio 2013.

Allegato I – Ambito di accreditamento dei verificatori (1/3)

Gruppo di attività n.	Ambiti di accreditamento
1a	Combustione di carburanti in impianti, qualora siano impiegati unicamente combustibili commerciali standard quali definiti nel regolamento (UE) n. 601/2012, oppure sia impiegato gas naturale in impianti di categoria A o B.
1b	Combustione di carburanti in impianti, senza limitazioni
2	Raffinazione di petrolio
3	<ul style="list-style-type: none"> — Produzione di coke — Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici (tra cui i minerali solforati) — Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua
4	<ul style="list-style-type: none"> — Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferro-leghe) — Produzione di alluminio secondario — Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe
5	Produzione di alluminio primario (emissioni di CO ₂ e PFC)
6	<ul style="list-style-type: none"> — Produzione di clinker (cemento) — Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite — Fabbricazione del vetro, tra cui le fibre di vetro — Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura — Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale — Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e di altri prodotti a base di gesso

Allegato I – Ambito di accreditamento dei verificatori (2/3)

7	<ul style="list-style-type: none"> — Fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose — Fabbricazione di carta o cartoni
8	<ul style="list-style-type: none"> — Produzione di nero fumo — Produzione di ammoniaca — Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili — Produzione di idrogeno (H₂) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale — Produzione di carbonato di sodio (Na₂CO₃) e di bicarbonato di sodio (NaHCO₃)
9	<ul style="list-style-type: none"> — Produzione di acido nitrico (emissioni di CO₂ e N₂O) — Produzione di acido adipico (emissioni di CO₂ e N₂O) — Produzione di gliossale e acido gliossilico (emissioni di CO₂ e N₂O) — Produzione di caprolattame
10	<ul style="list-style-type: none"> — Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE — Trasporto dei gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE
11	Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE
12	Attività di trasporto aereo (emissioni e dati relativi alle tonnellate-chilometro)

Allegato I – Ambito di accreditamento dei verificatori (3/3)

Gruppo di attività n.	Ambiti di accreditamento
98	Altre attività ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE
99	Altre attività contemplate da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE, da descrivere nel dettaglio nell'attestato di accreditamento

Grazie per l'attenzione!

Daniele Pernigotti

ACCREDIA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO